

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 88

**Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni attuative delle strutture
ricettive all’aria aperta di cui alla L.r. 32/2014 pag. 3**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 97

**Comune di San Bartolomeo al Mare (IM). Piano Urbanistico Comunale
- parere VAS ai sensi dell’art. 10 della l.r. 32/2012 e s.m.i. pag. 37**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 98

**Approvazione dello schema di Accordo di programma di adozione del
Progetto di Riconversione e Riqualficazione Industriale dell’area di
crisi complessa del savonese (D.M. 31/01/2013, attuativo dell’art. 27,
comma 8, del D.L. n. 83/2012) pag. 37**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 99

**Modifica D.G.R. n. 64 del 8/2/2018 “Intesa regionale per gli investi-
menti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione
modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017” pag. 38**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 104

Recepimento dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" (Rep. Atti 81/CU del 27 luglio 2017) pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 107

Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 109

Intesa Quadro per la realizzazione di una pista ciclopedonale sul sedime della dismessa tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare - Andora ed il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie del Ponente ligure . pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 113

Approvazione dello schema di convenzione tra ACCREDIA e Regione Liguria per il rinnovo dell'accreditamento al "Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni vegetali". Impegno € 1300,00 pag. 58

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - SERVIZIO APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20/11/2017 N. 3698

Collegamento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui all'agglomerato di Albenga in sponda sinistra del fiume Centa. Ordinanza di versamento alla Cassa Depositi e Prestiti pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 88**Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni attuative delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla L.r. 32/2014**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima;
- l’articolo 11 che disciplina le strutture ricettive all’aria aperta quali esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 5 agosto 2016, con la quale sono state approvate le “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”;

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione delle citate disposizioni di attuazione sono stati effettuati dal Settore Servizi Turistici Territoriali, nell’ambito delle procedure di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta, i previsti sopralluoghi presso le strutture e che in tali occasioni è stato possibile individuare alcune casistiche relative alla sistemazione delle piazzole e degli allestimenti per il pernottamento ivi installati ulteriori a quelle già censite durante la predisposizione delle citate disposizioni di attuazione, talché si sono verificate difficoltà nell’applicazione della legge regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una serie di modifiche e integrazioni alle citate disposizioni di attuazione affinché le stesse possano dettare la disciplina puntuale in grado di gestire le ulteriori casistiche di allestimenti emerse;

SENTITE al riguardo le associazioni degli enti locali e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive all’aria aperta, così come previsto dall’articolo 2, comma 1 della citat l.r. 32/2014;

DATO ATTO altresì che, anche a seguito del contributo apportato dai soggetti auditi, sono stati predisposti i sottoelencati documenti:

- “Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” approvate con DGR. n. 740 del 5 agosto 2016. Allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Testo coordinato delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).” Allegato B) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno approvare i suddetti documenti;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare i documenti di seguito riportati:
 - le “Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” approvate con DGR. n. 740 del 5 agosto 2016 - Allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - il Testo coordinato delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).” - Allegato B) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato B)

ALLEGATO "B"

Testo coordinato delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)." approvate con D.G.R. n. 740 del 5 agosto 2016 e successivamente modificate con D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018

**TITOLO I
NORME GENERALI****Art. 1.**

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III capo II della citata legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "Legge" la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche);
 - b) per "strutture esistenti" le strutture ricettive all'aria aperta classificate e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al 24 marzo 2011, data di entrata in vigore del regolamento regionale 21 febbraio 2011 n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010) e che hanno mantenuto tale stato senza soluzione di continuità;
 - c) per "nuove strutture" le strutture ricettive classificate successivamente al 24 marzo 2011;
 - d) per "parchi per vacanze" le strutture ricettive all'aria aperta così classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive";
 - e) per "occupazione stanziale" s'intende l'occupazione delle piazzole, nelle strutture ricettive all'aria aperta, da parte dei clienti con i propri allestimenti per periodi superiori a 3 mesi e comunque non superiori al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili, con possibilità di rimessaggio degli allestimenti ai sensi di quanto disposto al comma 10, dell'articolo 5. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente;
 - f) per "occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta" la superficie coperta con gli allestimenti di cui all'articolo 12, fatte salve le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture nel limite di centimetri 30, nonché i casi in cui sia diversamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative;
 - g) per "piazzole in deroga" le piazzole presenti e autorizzate nelle strutture ricettive all'aria aperta alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) per le quali è consentito il mantenimento di superfici minime ridotte rispetto a quelle delle piazzole standard autorizzate successivamente a tale data, sulla base di quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative.
 - h) per "piazzole standard" le piazzole classificate e autorizzate nelle strutture ricettive

all'aria aperta successivamente al 1° aprile 1982.

Art. 3.
(Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva all'aria aperta s'intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.
2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi ricettivi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altri gestori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva all'aria aperta, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 23 e 32, è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi. **[1]**
4. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di possesso, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività; in mancanza la classificazione non può essere attribuita o, nel caso di strutture esistenti, è revocata.

Art. 4.
(Convenzioni per la gestione unitaria)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri servizi ricettivi accessori.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere in particolare:
 - a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 47 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento della struttura ricettiva nel suo complesso;
 - b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Regione.

TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 5.
(Caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta) **[2]**

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.
2. Per piazzole s'intendono gli spazi della struttura ricettiva all'aria aperta destinati all'alloggio degli ospiti.
3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e

- autocaravan che siano trasportabili dai turisti stessi per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporti speciali;
- b) villaggio turistico: aree nelle quali viene data ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) stanziale: aree nelle quali si effettua l'occupazione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 2 da parte dei clienti con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sulla base di quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative.
- 3 bis. Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta devono essere contrassegnate con numerazione progressiva ed essere delimitate mediante segni sul terreno. Le piazzole possono altresì essere delimitate esclusivamente con divisorii, omogenei per tutta la struttura o per le diverse zone omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 5, realizzati con materiali diversi. I divisorii non omogenei devono essere eliminati o adeguati entro il 30 settembre 2018.
- 3 ter. Al fine di garantire l'omogeneità delle recinzioni di cui al comma 3 bis, il titolare individua le caratteristiche che devono possedere le recinzioni e qualora non le realizzi direttamente le comunica ai clienti affinché nei termini di cui al citato comma provvedano ad effettuare gli adeguamenti necessari.
4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, le piazzole delle diverse tipologie devono essere localizzate in zone omogenee e opportunamente distinte. Sono fatti salvi i casi in cui per caratteristiche morfologiche del terreno ovvero per esigenze funzionali alcune piazzole risultino vincolate ad un'unica tipologia di utilizzo. Sono fatte salve, altresì, le piazzole di tipo villaggio turistico ove sono presenti unità abitative di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12.
5. Le strutture ricettive all'aria aperta esistenti devono ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2021.
6. Omissis.
7. E' consentito ospitare nelle piazzole di tipo stanziale, nei periodi non utilizzati a tale fine, turisti dotati degli allestimenti di tipo campeggio.
8. La capacità ricettiva complessiva delle strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle aree di sosta, anche ai fini della definizione degli standard, è pari a quattro posti letto per ogni piazzola.
9. Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni piazzola. E' consentita la suddivisione della piazzola in più settori limitatamente al caso di tende, sempre nel rispetto della capacità complessiva della struttura.
10. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile destinare aree a rimessaggio dei mezzi di pernottamento. E' possibile destinare aree ad uso comune a rimessaggio unicamente nei periodi di chiusura della struttura ricettiva ed è sempre consentito il rimessaggio dei mezzi di pernottamento nelle piazzole stanziali.
11. Le piazzole di tipo villaggio turistico destinate ad ospitare gli allestimenti di cui all'articolo 12 possono essere sottratte dall'offerta libera ed indifferenziata al pubblico per periodi prolungati per usi quali alloggi del personale di gestione della struttura ricettiva o di gestione dei servizi interni. In tali casi il titolare comunica preventivamente alla Regione

indicando il numero delle piazzole, la durata e il tipo d'uso.

12. Analoga comunicazione è inviata dai titolari della struttura ricettiva alla Regione nei casi in cui, per causa di forza maggiore e per periodi limitati, non sia possibile utilizzare parte delle piazzole in misura non superiore al 5 per cento del complessivo numero delle piazzole stesse.
13. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile installare, solo a cura del gestore, strutture soprastanti alle piazzole esclusivamente volte al sostegno di teli e/o cannicci nonché di assetto vegetazionale finalizzati alla protezione dal sole.
14. Le strutture soprastanti di cui al comma 13 devono essere omogenee per tutte le piazzole, ovvero per le piazzole localizzate in aree omogenee, non essere ancorate al suolo in modo stabile e avere un dimensionamento strutturale coerente con la funzione cui sono dedicate, nonché risultare di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27. E' fatto divieto utilizzare tubi assemblati mediante giunti da ponteggio.
15. Se conformi a quanto disposto al comma 14 queste strutture ai sensi di quanto disposto dal punto e 5), del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia." non sono soggette a titolo edilizio.
16. Le strutture di cui al comma 13, non aventi le caratteristiche di cui al comma 14, devono essere adeguate entro il 30 settembre 2018. Il mantenimento oltre detta data, ovvero l'installazione di strutture di cui al comma 13, aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 14, richiede il possesso del pertinente titolo edilizio. Tali strutture devono risultare di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27.
17. Nelle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti nonché al comma 7 dell'articolo 15, non è consentito installare ulteriori strutture soprastanti i manufatti di cui al comma 3.

Art. 6.

(Caratteristiche dei Campeggi)

1. I campeggi ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
3. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale.
- 3 bis. Nei campeggi in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[3]**

Art. 7.

(Caratteristiche dei Villaggi Turistici)

1. I villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
3. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o stanziale.
- 3 bis. Nei villaggi turistici in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[4]**

Art. 8.

(Caratteristiche dei Parchi per Vacanze)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanze ai sensi della l.r. 11/82 e ss.mm.ii., alle quali si applicano le norme di cui alle presenti disposizioni attuative, mantengono tale classificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 della Legge.
2. I parchi per vacanze ai fini del mantenimento della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".
3. Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di piazzole di tipo stanziale sino ad un massimo del 90 per cento del numero complessivo delle piazzole. In tali strutture è garantita altresì la presenza di una quota di piazzole di tipo campeggio pari al 10 per cento del complesso delle piazzole che può essere ridotta esclusivamente a favore di piazzole di tipo villaggio turistico. Nella restante quota di piazzole è consentita l'occupazione di tipo campeggio e/o villaggio turistico.
- 3 bis. Nei parchi per vacanze in caso di ampliamento della capacità ricettiva, il numero delle nuove piazzole ad occupazione stanziale non può essere superiore al 30 per cento del numero delle piazzole costituenti l'ampliamento. **[5]**

Art. 9.

(Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio)

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo campeggio è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo campeggio è pari, per i diversi livelli di classificazione, a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. In deroga alle superfici di cui ai commi 1 e 2 nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole, di tipo campeggio, di superficie non inferiore a metri quadrati 20, riservate all'installazione di tende.

4. I titolari di strutture ricettive all'aria aperta esistenti che intendono trasformare piazzole di tipo stanziale a favore di piazzole di tipo campeggio possono mantenere inalterate le superfici delle stesse.

Art. 10.

(Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico) **[6]**

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è pari, per i diversi livelli di classificazione a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono occupabili con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), in misura non superiore al 50 per cento delle stesse. Le unità abitative di cui al periodo precedente installate successivamente al 28 febbraio 2018 possono occupare una superficie massima di metri quadrati 50. La disposizione di cui al periodo precedente non opera nei casi in cui entro tale data siano stati sottoscritti dai titolari ordini di acquisto di unità abitative di tali tipologie che occupano superfici superiori a metri quadrati 50.
4. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data del 24 marzo 2011, è consentito il mantenimento di unità abitative dotate di titolo edilizio che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3, purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. E' consentito il mantenimento di unità abitative che occupino superfici superiori a quelle di cui al presente comma esclusivamente se esistenti alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e dotate di titolo edilizio.
5. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data del 24 marzo 2011, è consentito il mantenimento di unità abitative non soggette a titolo edilizio costituite da manufatti e case mobili che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3 purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. Al momento della loro sostituzione le stesse dovranno essere sostituite con unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) aventi le caratteristiche di cui alle presenti disposizioni attuative, nonché superficie non superiore a quanto previsto al comma 3.
6. Omissis
7. Omissis
8. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti che trasformano la tipologia delle piazzole in deroga di tipo stanziale e di tipo campeggio a favore di piazzole di tipo villaggio turistico relativamente alla superficie minima delle piazzole stesse possono optare per una delle seguenti possibilità, nel rispetto di quanto disposto al secondo e terzo periodo del comma 3:
 - a) mantenere inalterate le superfici minime delle piazzole che possono essere occupate nel limite massimo del 50 per cento delle stesse;
 - b) ampliare le superfici minime delle piazzole a metri quadrati 45, 50, 55 e 70 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle, che possono essere occupate nei limiti del 55 per cento delle stesse.

Tale percentuale di copertura si applica anche alle piazzole in deroga già dotate di tali superfici.

Art. 11.

(Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale) [7]

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.
2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è pari, per i diversi livelli di classificazione, a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.
3. La superficie di cui al comma 1 è occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), in misura non superiore al 50 per cento della stessa. La superficie di cui al comma 1 nelle strutture ricettive esistenti è altresì occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1 lettera d), in misura non superiore al 50 per cento della stessa. Le unità abitative di cui ai periodi precedenti installate successivamente al 28 febbraio 2018 possono occupare una superficie massima di metri quadrati 50. La disposizione di cui al periodo precedente non opera nei casi in cui entro tale data siano stati sottoscritti dai clienti ordini di acquisto di unità abitative di tali tipologie che occupano superfici superiori a metri quadrati 50.
4. La superficie di cui al comma 2 è occupabile con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), nel limite massimo di metri quadrati 28 per le strutture classificate 1, 2 e 3 stelle e metri quadrati 30 per le strutture classificate 4 stelle.
5. Nelle piazzole di cui ai commi 1 e 2 delle strutture esistenti è consentito, nel rispetto di quanto disposto al comma 7, il mantenimento di caravan ed eventuali preingressi già installati alla data del 24 marzo 2011, che occupano superfici superiori al 50 per cento delle piazzole stesse, nel limite massimo di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 in funzione del livello di classificazione. La superficie dei preingressi non può comunque essere superiore a quella prevista ai commi 3 e 4, dell'articolo 15. In occasione della sostituzione di tali allestimenti esistenti dovranno essere installati allestimenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), conformi a quanto disposto ai commi 3 e 4.
6. Nelle piazzole che ricadono nella fattispecie di cui al comma 5 è consentito, sino alla sostituzione degli allestimenti installati, il mantenimento di coperture che eccedano quelle proprie dei caravan e dei preingressi e che a queste risultino complanari o con un dislivello non superiore a 20 centimetri, comunque nel limite massimo - comprensivo della superficie del preingresso e del caravan - di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 in funzione del livello di classificazione. Tali coperture eccedenti devono essere prive di tamponamenti verticali laterali, tra i quali sono da ricomprendere anche cannicci, grigliati, tende in pvc, tende da sole verticali, serramenti, ecc...
7. E' consentito, esclusivamente nei periodi di chiusura stagionali della struttura, il posizionamento, ad esclusivo scopo protettivo degli allestimenti di cui al comma 6, di teli che devono essere comunque rimossi nei periodi di apertura della struttura anche in assenza dei clienti.

Art. 12.

(Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta possono essere delle seguenti tipologie:
 - a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio

- assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e realizzati o realizzabili in piazzole di tipo villaggio turistico;
- b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installati o installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;
 - c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;
 - d) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento installati o installabili nelle piazzole di tipo stanziale nelle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della Legge con l'obbligo da parte del cliente di rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale.
2. Nelle piazzole di tipo stanziale delle strutture ricettive esistenti, qualora i preingressi abbinati ai caravan risultino di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27, è consentito, all'atto della sostituzione del caravan, il posizionamento di un altro manufatto che risulti complementare a quello esistente e a condizione che a questo risulti esteticamente omogeneo, al fine di costituire un'unità abitativa di cui al comma 1, lettera c).
3. La zona sottostante alle unità abitative di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 deve essere ispezionabile al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti indicati alle citate lettere.

Art. 13.

(Dotazioni igienico sanitarie)

1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); nonché nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica.
2. I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne, anche in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura.
3. I locali ospitanti i servizi igienici comuni devono essere realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili dotati di uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
4. I locali dei servizi igienici comuni devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
5. La dimensione dei locali dei servizi comuni devono essere di almeno 1,20 metri quadrati

per le strutture ricettive fino a tre stelle e di 1,8 metri quadrati per le strutture a quattro stelle.

6. Sono consentite superfici di bagni ridotte, purché non inferiori a 0,80 metri quadrati, ed altezze di rivestimento non inferiori a metri 1,50, in caso di esercizi ricettivi esistenti.
7. Per le strutture ricettive esistenti il rispetto delle dimensioni di cui al comma 5, anche nei casi di classificazione ad un livello superiore, è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). **[8]**
8. I bagni delle unità abitative presenti nelle piazzole non devono essere dotati di locale antibagno.

Art. 14.

(Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di nuove strutture ricettive all'aria aperta è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto le piazzole, i manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e l'installazione dei manufatti non costituenti volumi in senso edilizio.
2. Ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 68 della Legge, l'installazione degli allestimenti e delle unità abitative nelle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta è soggetta al seguente regime:
 - a) i manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) costituiscono volumi in termini edilizi e come tali la realizzazione o l'installazione degli stessi è soggetta a titolo edilizio;
 - b) i manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) non costituiscono volumi in termini edilizi e come tali l'installazione o la riqualificazione/adeguamento degli stessi non è soggetta al rilascio di titolo edilizio e al rispetto dei parametri urbanistico - edilizi.

Art. 15.

(Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale) **[9]**

1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.
2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.
3. Nelle piazzole stanziali delle strutture esistenti è consentito il mantenimento o l'installazione dei preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 50 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. Nelle piazzole esistenti al 24 marzo 2011 è consentito, sino alla loro sostituzione, il mantenimento, nel limite della superficie di 15 metri quadrati complessiva di due preingressi separati, purché realizzati con gli stessi materiali e con analogo coloritura e finitura esterna.
4. Nelle strutture ricettive esistenti è consentito il mantenimento, sino alla loro sostituzione, di preingressi in tela o in P.V.C. non rigido di superficie maggiore di metri quadrati 15 esclusivamente quando questi siano forniti quali accessori dei caravan.

5. I preingressi installati nelle strutture esistenti successivamente alla data di attribuzione della classificazione ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione, devono risultare, per ogni zona di cui al comma 4, dell'articolo 5, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle disposizioni attuative stesse, la tipologia o le tipologie dei preingressi che possono essere installati dai clienti stanziali. Le tipologie sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Regione almeno 45 giorni prima dell'effettuazione del primo intervento di sostituzione. I preingressi esistenti, nelle strutture ricettive esistenti non conformi alle disposizioni del presente comma sono da adeguare all'atto della sostituzione degli stessi e comunque entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5. Sono consentite deroghe all'omogeneità del colore dei rivestimenti e delle coperture nel caso di preingressi in materiale tessile costituenti accessori standard dei caravan.
- 5 bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
- 5 ter. L'installazione di nuovi preingressi difformi da quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 8 bis, dell'articolo 32.
6. L'installazione dei preingressi di cui al comma 5, deve, inoltre, essere finalizzata, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5, all'organizzazione delle piazzole in zone omogenee, conformemente a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo.
7. I caravan possono presentare una copertura ulteriore rispetto all'originaria, posta ad un'altezza media non superiore a 50 centimetri dalla copertura stessa, che può consistere in:
- a) un'estensione della copertura del preingresso realizzata con gli stessi materiali e la stessa tipologia di finitura superficiale, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare;
 - b) una copertura di livello sfalsato rispetto a quella del preingresso realizzata con gli stessi materiali e la stessa tipologia di finitura superficiale, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare
 - c) una copertura in P.V.C. non rigido con struttura auto portante con ancoraggio sul caravan. Tale copertura può essere estesa sopra al preingresso in P.V.C. non rigido e in tali casi deve:
 - I. essere posizionata rispetto al preingresso ad un'altezza non superiore a 20 centimetri;
 - II. presentare finiture laterali che impediscano la vista del relativo telaio di sostegno;
 - III. il telaio di sostegno deve essere costituito da profili in alluminio della sezione massima di centimetri 4.
- Tali coperture nelle strutture ricettive esistenti devono essere adeguate entro il 30 settembre 2018.
8. Per i caravan presenti alla data del 24 marzo 2011, data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2011 è consentito il mantenimento di rivestimenti laterali applicati a condizione che gli stessi risultino omogenei per tipologia di materiale e coloritura ai relativi preingressi, nonché in buono stato di conservazione e manutenzione secondo quanto stabilito dall'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 27.
9. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
10. Nella zona delle piazzole esterna al caravan e al preingresso è possibile installare, oltre alle ulteriori coperture di cui al comma 6, dell'articolo 11 e alle tende da sole orizzontali avvolgibili prive di tamponamenti verticali laterali, ombrelloni che devono essere rimossi o

richiusi ogni qualvolta il cliente non pernotta nella struttura nonché una pedana eventualmente dotata di staccionata avente un'altezza massima di centimetri 120, esteticamente omogenea al preingresso e priva di tamponamenti di ogni tipo. Nelle stesse zone non è consentito posizionare gazebo, barbecue, forni a legna, elettrodomestici e arredi da cucina ad eccezione di un lavello esterno e di un contenitore aventi le caratteristiche di cui al comma 10 bis.

10 bis. Nelle zone di cui al comma 10 è consentito il solo posizionamento di:

a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con il preingresso e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato.

b) un lavello che deve essere alternativamente:

I. integrato nel contenitore di cui al punto a)

II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).

10 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 10 e 10 bis entro il 30 settembre 2018.

11. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 16.

(Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo) **[10]**

1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:

a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell'articolo 10;

b) altezza media interna non inferiore a metri 2,50 con altezza minima non inferiore a metri 2,20;

c) una superficie minima utile, comprensiva di servizi e locali accessori, non inferiore a 4 metri quadrati per ogni persona alloggiata;

2. I manufatti esistenti al 24 marzo 2011 devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii.

3. I manufatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.

4. I manufatti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

5. I manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo realizzati nelle nuove strutture devono risultare, ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture.

6. Nella zona delle piazzole esterna ai manufatti è possibile posizionare una pedana in legno o altro materiale eventualmente dotata di staccionata e di copertura avvolgibile in materiale

tessile o di una copertura rigida. La superficie dell'eventuale copertura rigida non può superare il 50 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso nelle piazzole standard e il 30 per cento della superficie occupata nelle piazzole in deroga. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata.

- 6 bis. Nelle zone di cui al comma 6 è consentito il solo posizionamento di:
- a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con l'allestimento e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato;
 - b) un lavello che deve essere alternativamente:
 - I. integrato nel contenitore di cui al punto a);
 - II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).
- 6 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 6 e 6 bis entro il 30 settembre 2018.
7. Nel calcolo delle superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 17.

(Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico) [11]

1. Le case mobili installate nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti disposizioni attuative devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.
2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all'aria aperta devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.
4. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11, le altezze degli estradossi superiori delle coperture rispetto al piano della superficie delle piazzole ove sono installati non devono essere superiori a metri 4,00. Gli allestimenti devono essere sviluppati in un unico livello non soppalcabile.
5. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati nelle strutture esistenti successivamente alla data di attribuzione della classificazione ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione devono risultare omogenee per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle disposizioni attuative stesse, la tipologia o le tipologie dei manufatti che intende installare o consentire di installare ai clienti stanziali. Le tipologie sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Regione almeno 45 giorni prima dell'effettuazione del primo intervento di sostituzione o di nuova installazione. Le case mobili e i manufatti prefabbricati esistenti, nelle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, non conformi alle disposizioni del presente comma, sono da adeguare all'atto della sostituzione degli stessi e comunque

entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5.

- 5 bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
- 5 ter. L'installazione di nuovi allestimenti difformi da quanto disposto dalle presenti disposizioni attuative comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 8 bis, dell'articolo 32.
6. L'installazione dei manufatti prefabbricati di cui al comma 5, deve, inoltre, essere funzionale a pervenire, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5, all'organizzazione delle strutture ricettive conformi a quanto disposto al comma 4 stesso articolo.
7. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati nelle strutture ricettive nuove devono risultare, ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenee per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare nell'ambito del progetto unitario di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui alle presenti disposizioni attuative, la tipologia o le tipologie - in funzione delle diverse zone omogenee nelle quali è organizzata la struttura ricettiva - delle case mobili e dei manufatti prefabbricati che intende installare o consentire di installare ai clienti stanziali. Eventuali successive modifiche delle tipologie di case mobili e prefabbricati da installare seguono la procedura di cui al comma 5, secondo e terzo periodo.
8. Nella zona delle piazzole esterne alle case mobili e ai manufatti prefabbricati è possibile posizionare una pedana in legno eventualmente dotata di staccionata di altezza massima di centimetri 120 e di copertura avvolgibile in materiale tessile o di una copertura rigida. La superficie dell'eventuale copertura rigida non può superare il 50 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso nelle piazzole standard e il 30 per cento della superficie occupata nelle piazzole in deroga. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata. Nelle stesse zone non è consentito posizionare gazebo, barbecue, forni a legna, elettrodomestici e arredi da cucina ad eccezione di un lavello esterno e di un contenitore aventi le caratteristiche di cui al comma 8 bis.
- 8 bis. Nelle zone di cui al comma 8 dei prefabbricati installati nelle piazzole di tipo stanziale riferibili alle casistiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 è consentito il solo posizionamento di:
- a) un contenitore multiuso per il deposito di arredi e attrezzature ed eventualmente utilizzabile per la preparazione dei pasti. Tale contenitore deve risultare costituito da un unico blocco di sviluppo rettilineo, nonché essere realizzato in modo da risultare esteticamente omogeneo con l'allestimento e presentare analoghe finiture. Il contenitore in questione deve essere dotato di un coperchio da richiudere quando non utilizzato;
 - b) un lavello che deve essere alternativamente:
 - I. integrato nel contenitore di cui al punto a);
 - II. del tipo da appoggio posizionato su due sostegni verticali (non su mobili o basi da cucina).
- 8 ter. Le strutture ricettive esistenti devono adeguare le attrezzature di cui ai commi 8 e 8 bis entro il 30 settembre 2018.
9. Le nuove tipologie di allestimenti proposte dalle tendenze del mercato, installabili esclusivamente nelle piazzole di tipo villaggio turistico sono equiparate ai prefabbricati anche se non dotati delle attrezzature per la preparazione dei pasti e del locale bagno interno. La struttura ricettiva deve comunque garantire un servizio di ristorazione e la dotazione di bagni posti ad una distanza limitata dall'allestimento in modo da rendere

agevole l'uso. Tali tipologie di allestimenti realizzati in tela possono essere installati in deroga a quanto disposto dal comma 4.

10. Le tipologie di allestimenti di cui al comma 9 sono preventivamente sottoposte ad autorizzazione da parte della Regione, sentite le associazioni di categoria degli operatori più rappresentative a livello regionale.
11. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore.

Art. 17 bis.

(Allestimenti per ospiti diversamente abili) **[12]**

1. Nel caso in cui le piazzole di tipo stanziale siano occupate da clienti con ridotta o impedita capacità motoria, come da certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza è consentito, in deroga, il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori di metri quadrati 5 rispetto a quanto previsto dalla presenti disposizioni di attuazione con il limite massimo di metri quadrati 50. La disabilità deve essere riferibile al cliente titolare del contratto di occupazione stanziale o ad un suo parente di grado non superiore al secondo o affini. Al termine del rapporto contrattuale tali allestimenti devono essere rimossi o adeguati in conformità a quanto disposto dalle presenti disposizioni di attuazione.

Art. 18.

(Sostituzione degli allestimenti) **[13]**

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate e autorizzate che procedono, direttamente o mediante i clienti stanziali, alla sostituzione o agli adeguamenti degli allestimenti, di cui agli articoli 15 e 17, presenti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, alla Regione le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione di cui all'articolo 31 riguardanti la sostituzione o l'installazione di allestimenti, nonché ad attestare la conformità degli allestimenti installati alle disposizioni attuative stesse e alle caratteristiche indicate nelle relazioni di cui al comma 4, dell'articolo 15 e al comma 5, dell'articolo 17.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta sono tenuti ad aggiornare e integrare la documentazione di cui all'articolo 31 in occasione delle modifiche relative alla sostituzione di allestimenti, trasformazioni di piazzole ovvero di ampliamenti.

Art. 19.

(Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all'aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, che intendono procedere alla trasformazione della tipologia della propria struttura in una di quelle previste all'articolo 11, comma 2 della Legge sono tenuti a chiedere la classificazione provvisoria ai sensi dell'articolo 31. **[14]**
2. La richiesta di classificazione provvisoria è corredata da un progetto che deve contenere la programmazione degli interventi relativi all'intera struttura ricettiva con particolare riferimento alla organizzazione delle funzioni e alla definizione degli spazi destinati alle diverse tipologie di piazzole e per le nuove strutture nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5.
3. Il progetto deve altresì contenere indicazioni relative alle specifiche tipologiche e architettoniche, dei differenti tipi di unità abitative che s'intende installare nelle piazzole in

relazione alle diverse tipologie in base alle zone omogenee ivi previste. Tali indicazioni sono vincolanti per i titolari delle strutture ricettive e per i clienti all'atto delle installazioni delle unità abitative. Il progetto deve prevedere, se del caso, le modalità di riqualificazione e di adeguamento degli allestimenti presenti nelle piazzole di tipo stanziale.

4. Il progetto deve contenere:
 - a) una relazione tecnico illustrativa;
 - b) elaborati grafici firmati dal progettista;
 - c) documentazione fotografica;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità del progetto alle disposizioni di cui alla Legge e alle presenti disposizioni attuative.
5. La Regione ad avvenuta verifica della conformità del progetto con le disposizioni di cui alla Legge e alle presenti disposizioni attuative attribuisce la classificazione provvisoria ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative stesse.
6. La procedura di cui al presente articolo è attivata contestualmente all'inoltro al Comune del progetto ai fini del rilascio del titolo edilizio qualora necessario.

Art. 20.

(Ospitalità di tipo area di sosta nelle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta possono offrire, ai sensi dell'articolo 24 della Legge, a turisti dotati di caravan e autocaravan, ospitalità analoga a quella propria delle aree di sosta offerta in piazzole specificatamente dedicate aventi le caratteristiche previste dalla vigente specifica normativa regionale ovvero nelle piazzole di tipo campeggio presenti nella struttura.
2. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile offrire ospitalità di tipo area di sosta nelle aree parcheggio localizzate all'interno delle strutture ovvero adiacenti alle stesse previa delimitazione delle piazzole a tal scopo destinate.
3. L'ospitalità di tipo aree di sosta nelle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti disposizioni di attuazione è permessa per un periodo massimo di 90 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi. **[15]**

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 21.

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:
 - a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle);
 - b) tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle);
 - c) I parchi per vacanze esistenti sono classificati in tre livelli (da due a quattro stelle).
2. Le stelle sono assegnate in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle presenti disposizioni attuative nonché nell'allegata tabella "AA" contenente, altresì, eventuali deroghe riferibili a specifiche tipologie o caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge

e all'articolo 27 delle presenti disposizioni attuative.

3. L'assegnazione del livello di classificazione dei parchi per vacanze in cui sono presenti piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio in misura non inferiore al 30 per cento del complesso delle piazzole è effettuata, relativamente alle caratteristiche delle stesse, con riferimento a tali piazzole. In tali casi la classificazione attribuita non può essere superiore al livello tre stelle.
4. Le strutture ricettive in cui siano installati allestimenti cui al comma 9, dell'articolo 17, in misura superiore al 30 per cento delle complessive piazzole sono classificati al livello non superiore a tre stelle.
5. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o revoca è comunicata dalla Regione al Comune in cui è ubicata la struttura entro 15 giorni.

Art. 22.

(Classificazione provvisoria)

1. La classificazione provvisoria di cui all'articolo 48 della Legge, necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio, viene attribuita sulla base di una specifica dichiarazione, inviata dal titolare della struttura ricettiva alla Regione utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa, inerente la qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui s'intende dotare l'esercizio e corredata del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del titolo edilizio.
2. La classificazione provvisoria è richiesta, inoltre, dal titolare della struttura ricettiva per le finalità di cui all'articolo 19.
3. La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Regione chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 3 riprende a decorrere.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 la classificazione provvisoria si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.
6. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, o per la variazione della stessa ai sensi dell'articolo 25.

Art. 23.

(Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva all'aria aperta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della previgente normativa

o delle presenti disposizioni di attuazione, che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva nonché della tipologia della struttura, sono tenuti a presentare alla Regione una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1. **[16]**

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, sono corredate, qualora non già rese disponibili alla Regione, da:
 - a) un rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature;
 - b) documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso del terreno e dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare. **[17]**
5. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, provvede, anche a seguito di sopralluogo, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione ovvero, nei casi di cui al comma 2, alla variazione della stessa ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva all'aria aperta. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Regione chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 5 riprende a decorrere.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 la classificazione della stessa si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.

Art. 24.
(Aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 23 e 32 comunicano, ai sensi dell'articolo 46, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della capacità ricettiva e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. La Regione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 provvede ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

Art. 25.
(Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva all'aria aperta, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:
 - a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione già in essere, a procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione nonché del modello precompilato sulla base dei dati riferiti alla

- classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 30 delle presenti disposizioni attuative, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Regione provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;
- b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1 dell'articolo 24 a procedere alla compilazione di apposito modello precompilato dalla Regione sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e avuto riguardo alle modifiche introdotte. La Regione provvederà entro trenta giorni ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale. Il subentrante è tenuto, ai sensi dell'articolo 30 delle presenti disposizioni attuative, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;
- c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva nonché il livello di classificazione, a presentare una dichiarazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 23. La Regione provvederà all'attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui allo stesso articolo.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 26.

(Verifica degli standard per la classificazione)

1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 23 e 32 procede, qualora non già effettuato all'atto della classificazione, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.
2. La Regione, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procede alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione.
3. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta sono tenuti a garantire all'atto dei sopralluoghi da parte della Regione o delle Amministrazioni comunali l'accesso alla struttura e agli allestimenti ivi installati di proprietà o in disponibilità del titolare.

Art. 27.

(Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale, approva l'elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 51 della Legge.

Art. 28.

(Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:
- a) la licenza di esercizio o la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
 - b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Regione all'atto della classificazione;
 - c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 35, comma 9.

Art. 29.

(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. La denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia d'offerta della struttura stessa; in ogni caso non deve essere

uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive all'aria aperta appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune. I parchi per vacanze possono abbinare alla denominazione della propria tipologia quelle di campeggio e villaggio turistico in funzione delle tipologie di ricettività complementare offerte.

2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta allegano alla domanda di rilascio ex novo o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso della Regione. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Regione.
3. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva all'aria aperta in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati dalla Regione.
4. Le strutture ricettive all'aria aperta possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.

Art. 30.

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative, ad avvenuta attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune comunica alla Regione la segnalazione certificata d'inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni.
4. I Comuni provvedono, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 32, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.

Art. 31

(Norma transitoria per il monitoraggio delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti e classificate che non abbiano provveduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative ad inviare alla Regione il monitoraggio di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 1/2011 sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, a presentare alla Regione una dichiarazione, redatta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa, nella quale sono indicate la localizzazione, la consistenza e le caratteristiche delle strutture esistenti e dei relativi servizi. La relazione dovrà illustrare per ogni piazzola la tipologia di occupazione, le dimensioni della superficie, le tipologie degli eventuali allestimenti e/o unità abitative presenti, alla data di presentazione della citata dichiarazione, le relative dimensioni nonché indicazione dell'epoca della loro installazione. Nella dichiarazione dovranno essere evidenziate le piazzole e gli allestimenti oggetto di variazioni apportate successivamente

alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.

2. Entro l'analogo termine i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta che hanno presentato il monitoraggio di cui al comma 1 possono ripresentarlo o integrarlo sulla base delle eventuali modificazioni intervenute. Qualora non siano intervenute variazioni sono valide le dichiarazioni presentate dai titolari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento regionale 1/2011.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono corredate da rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni delle superfici, dei locali e dei servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.
4. Nel caso di progetti di trasformazione di strutture ricettive all'aria aperta la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata a corredo della documentazione di cui all'articolo 22.
5. La Regione, qualora la documentazione presentata ai sensi dei commi 1 e 2 non risulti conforme a quanto disposto dal presente articolo, potrà richiedere l'adeguamento della stessa.

Art. 32.

(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti) **[18]**

1. Entro il 31 gennaio 2017, la Regione invia ai titolari delle strutture ricettive all'aria aperta già classificate una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa nonché di quanto comunicato nel monitoraggio di cui all'articolo 31.
2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta provvedono a restituire, entro 90 giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Regione ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rappresentata, relativamente alla capacità ricettiva la ripartizione delle tipologie delle piazzole coincidente con quella risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 31.
4. La dichiarazione è altresì corredata, qualora non già resa disponibile alla Regione, dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dei terreni e degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.
5. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 8 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
6. La Regione al fine di verificare gli aspetti tecnici di cui alle presenti disposizioni attuative, qualora sussistano dubbi, può rivolgersi al Comune territorialmente competente.
7. I Comuni, ai fini della verifica di conformità degli allestimenti rispetto ai requisiti e alle caratteristiche tecniche definite dalle presenti disposizioni attuative, sono tenuti, su richiesta della Regione qualora ritenuto necessario, a partecipare ai sopralluoghi.

8. Nel caso in cui la Regione all'atto del sopralluogo riscontri la presenza di difformità, per le quali non siano previsti, dalle presenti disposizioni di attuazione, specifici termini di adeguamento, le stesse devono essere rimosse o adeguate entro un termine massimo di 120 giorni decorsi i quali le piazzole interessate sono escluse dall'elenco delle piazzole classificate con divieto di utilizzo delle stesse. I termini di cui al comma 9 sono sospesi e riprendono a decorrere ad avvenuto adeguamento delle difformità.
8. bis Se il numero di piazzole che, decorsi gli specifici termini di adeguamento e/o il termine indicato al comma 8, risultano non adeguate è superiore al 10 per cento del numero complessivo delle piazzole la classificazione è sospesa per un periodo massimo di 6 mesi, decorso tale termine senza che non si siano effettuati gli adeguamenti la classificazione, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 49 della Legge, è revocata. La Regione procede con le segnalazioni al Comune per gli aspetti di propria competenza.
9. La Regione, entro 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvede all'attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva all'aria aperta. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
10. La Regione a classificazione avvenuta provvede, altresì, a trasmetterne copia al Comune per gli adempimenti di competenza.
11. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Art. 33.

(Norma transitoria per la classificazione in deroga delle strutture esistenti) **[19]**

1. Nei casi in cui all'atto della classificazione di cui all'articolo 32 nelle strutture ricettive all'aria aperta siano presenti situazioni difformi per le quali le presenti disposizioni prevedano dei termini di adeguamento successivi alla data di classificazione, la stessa viene attribuita previa sottoscrizione da parte del titolare di uno specifico modello che elenca i requisiti e indica i tempi entro i quali si impegna ad adeguare.
2. L'avvenuto adeguamento deve essere dimostrato dal titolare mediante documentazione fotografica da predisporre sulla base di indicazioni definite dalla Regione. La mancata produzione di tale documentazione comporta la sanzione di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 59 della Legge.
3. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal titolare, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi.
4. La Regione a seguito degli adeguamenti accertati procede ad effettuare gli aggiornamenti delle classificazioni utilizzando il sistema informativo turistico regionale.
5. Le piazzole che non risultano adeguate sono escluse dalla classificazione. Se il numero di tali piazzole supera il 10 per cento del numero complessivo delle piazzole la classificazione, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 49 della Legge, è sospesa per un periodo di 6 mesi, decorso tale termine senza che non si siano effettuati gli adeguamenti la classificazione è revocata. La Regione procede con le segnalazioni al Comune per gli aspetti di propria competenza.

6. I mancati adeguamenti comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 60 della Legge.

Art. 34.

(Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva)

1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive all'aria aperta per le quali siano stati avviati i procedimenti per l'attribuzione della classificazione o per il rilascio del titolo edilizio all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, è attribuita sulla base dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia concernenti: tipologia degli allestimenti, superfici delle piazzole, delle aree occupabili, delle aree/sale comuni e delle dotazioni. Nel caso in cui i requisiti previsti dalla previgente normativa siano più restrittivi si applicano le presenti disposizioni attuative.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le strutture all'aria aperta già in possesso di classificazione provvisoria o di titolo edilizio rilasciato a fronte di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.
3. Qualora per inerzia del richiedente non si sia pervenuti all'attribuzione della classificazione provvisoria o al rilascio del titolo edilizio entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, sono da avviare nuovi procedimenti da valutare sulla base dei requisiti di cui alle disposizioni stesse.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 35.

(Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).
2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, conformi a quelli indicati nella citata tabella, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni allestimento, secondo un modello fornito e predisposto dalla Regione. **[20]**
5. Nelle piazzole di tipo campeggio, aree di sosta e mini aree di sosta, in luogo dei cartellini dei prezzi, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati salvo che per le unità abitative costituite da manufatti realizzati in muratura, quelli prefabbricati, ancorati o meno stabilmente al suolo, nonché le case mobili per le quali resta l'obbligo di esposizione dei cartellini.
6. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

7. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
 - a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
 - b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
8. Per le strutture ricettive all'aria aperta è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la piazzola o l'allestimento, comunque non prima delle ore dieci.
9. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

Art. 36.

(Alloggi nelle strutture ricettive all'aria aperta esistenti al 1 aprile 1982)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta autorizzate al 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), mantengono tale qualificazione anche se dotate di alloggi diversi da quelli disciplinati dalle presenti disposizioni attuative e non localizzati in piazzole.
2. Tale disposizione si applica esclusivamente per gli alloggi esistenti.

Art. 37.

(Strutture di pernottamento esistenti) **[21]**

1. La Giunta regionale, nel caso di strutture ricettive all'aria aperta esistenti nelle quali siano presenti, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2011, tipologie di allestimenti non disciplinati dallo stesso, può stabilire, la relativa disciplina.

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative è abrogato il regolamento regionale n. 1/2011 "Disposizione di attuazione della disciplina di attuazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari" e modifiche ai regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA					
		Livelli di Classifica (Stelle)			
Descrizione dei requisiti		* (1)	** (2)	*** (3)	**** (4)
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.01	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (5)				
1.01.1	con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto				X
1.01.2	con spargimento di pietrisco o ghiaia			X	
1.01.3	con fondo naturale	X	X		
1.02	Parcheeggio auto (5) (6)				
1.02.1	numero minimo di posti auto in percentuale delle piazzole	30%	40%	50%	60%
1.02.2	come 1.02.1 con 50% di posti auto ombreggiati (17)				X
1.03	Aree libere per uso comune				
1.03.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie della struttura ricettiva				X
1.03.2	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie della struttura ricettiva	X	X	X	
1.04	Aree ombreggiate				
1.04.1	di superficie complessiva non inferiore al 45% delle aree esterne ad uso comune				X
1.04.2	di superficie complessiva non inferiore al 20% delle aree esterne ad uso comune			X	
1.04.3	di superficie complessiva non inferiore al 10% delle aree esterne ad uso comune	X	X		
1.05	Individuazione delle piazzole				
1.05.1	contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X	X
1.05.2	Omissis [22]				
1.05.3	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti [23]	X	X	X	X
1.06	Sistemazione delle piazzole				
1.06.1	a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
1.07	Impianto di illuminazione				
1.07.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti	X	X	X	X

	luce disposti ad una distanza tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni				
1.08	Impianto idrico				
1.08.1	impianto idrico da realizzarsi con tubazioni di norma interrate ed alimentato per consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inf. a l. 50 potabili	X	X	X	X
1.09	Impianto di rete fognaria				
1.09.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
1.10	Impianto telefonico per uso comune (18)				
1.10.1	Collegamento telefonico via cavo o rete mobile con apparecchio telefonico a disposizione.	X	X	X	X
1.11	Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi				
1.11.1	da realizzarsi posizionando nelle aree comuni idonei cestini, cassonetti o recipienti per la raccolta di piccoli rifiuti solidi nonché con installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nella zona dell'ingresso della struttura o all'esterno nelle immediate vicinanze dello stesso	X	X	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI				
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva				
2.01.1	assicurato 18/24 ore, di cui 8 ore con almeno un addetto in via esclusiva (7)				X
2.01.2	assicurato 16/24 ore, di cui 6 ore con un addetto (8)			X	

2.01.3	assicurato 12/24 ore, di cui 6 ore con un addetto (8)		X		
2.01.4	assicurati 10/24 ore (16)	X			
2.02	Servizio di notte				
2.02.1	addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria (8)	X	X	X	X
2.03	Servizio informazioni turistiche (9)				
2.03.1	assicurato nell'orario di ricevimento e con personale del ricevimento		X	X	X
2.04	Lingue estere correntemente parlate (12)				
2.04.1	Dal personale addetto al ricevimento 3 lingue tra cui l'inglese				X
2.04.2	dal personale addetto al ricevimento 2 lingue tra cui l'inglese			X	
2.04.3	dal personale addetto al ricevimento l'inglese		X		
2.05	Divise per il personale				
2.05.1	cartellino di riconoscimento per tutto il personale		X	X	X
2.05.2	divise di riconoscimento per il personale			X	X
2.06	Servizio custodia valori				
2.06.1	in cassaforte nella struttura			X	X
2.07	Servizio di animazione nel periodo estivo (luglio - agosto)				X
2.08	Pulizia delle aree e dei locali comuni				
2.08.1	2 volte al giorno			X	X
2.08.2	1 volta al giorno	X	X		
2.09	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie				
2.09.1	con addetto diurno permanente				X
2.09.2	2 volte al giorno	X	X	X	
2.10	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia dei cestini, cassonetti o recipienti per piccoli rifiuti solidi				
2.10.1	2 volte al giorno				X
2.10.2	1 volta al giorno	X	X	X	
2.11	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune				

	con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (11)				
2.11.1	1 w.c. ogni 15 ospiti			X	X
2.11.2	1 w.c. ogni 20 ospiti	X	X		
2.11.3	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				X
2.11.4	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti			X	
2.11.5	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	X	X		
2.11.6	1 lavabo ogni 15 ospiti			X	X
2.11.7	1 lavabo ogni 20 ospiti	X	X		
2.11.8	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 20 lavabi normali, messo in opera a non oltre cm. 50 dal suolo	X	X	X	X
2.11.9	1 lavapiedi ogni 200 ospiti	X	X	X	X
2.11.10	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti				X
2.11.11	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti		X	X	
2.11.12	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	X			
2.11.13	1 lavatoio per panni ogni 150 ospiti, con annesso vano stenditoio				X
2.11.14	1 lavatoio per panni ogni 200 ospiti, con annesso vano stenditoio	X	X	X	
2.11.15	1 essiccatoio ogni 2 lavatrici con il minimo di uno				X
2.11.16	1 essiccatoio ogni 3 lavatrici con il minimo di uno			X	
2.11.17	1 lavatrice ogni 50 piazzole con il minimo di una				X
2.11.18	1 lavatrice ogni 100 piazzole con il minimo di una			X	
2.11.19	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 100 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria con il minimo di uno. La dotazione è richiesta esclusivamente in presenza di piazzole di tipo campeggio e/o area di sosta. [24]	X	X	X	X
2.12	Erogazione acqua potabile				
2.12.1	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno 1 ogni 100 ospiti	X	X	X	X
2.13	Erogazione acqua calda				
2.13.1	nel 100% delle installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci				X

	2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19				
2.13.2	in almeno il 80% delle installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19			X	
2.13.3	in almeno il 50% delle docce chiuse		X		
2.13.4	in almeno il 30% delle docce chiuse	X			
3	PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO				
3.01	Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative, con allacciamento agli impianti idrico e fognario (13) (14)				
3.01.1	dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua calda nel 100% delle U.A. presenti nelle piazzole di tipo villaggio turistico	X	X	X	X
3.01.2	dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua calda nel 70 % delle U.A. esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative nelle piazzole di tipo villaggio turistico (20)	X	X		
3.02	Dotazione delle U.A. (13)				
3.02.1	attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti non superiore a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (21)	X	X	X	X
3.02.2	attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone qualora non presente la copertura				X
3.02.3	allaccio alla rete elettrica nel 100% delle unità abitative	X	X	X	X
3.02.4	riscaldamento nel 100% delle U.A. in caso di apertura nel periodo dal 1/10 al 31/3 obbligatorio	X	X	X	X
3.02.5	aria condizionata nel 60 % delle U.A. (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti				X

	ad un altezza s.l.m > 500 mt. (14)				
3.02.6	aria condizionata nel 30 % delle U.A. (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad un altezza s.l.m > 500 mt. (14)			X	
3.02.7	Tv color in almeno il 60 % delle unità abitative				X
3.02.8	Tv color in almeno il 40 % delle unità abitative			X	
3.02.9	impianto satellitare			X	X
3.02.10	connessione Internet (18) (19)				X
4	PIAZZOLE DI TIPO PARCO PER VACANZE E CAMPEGGIO				
4.01	Allacci alla rete fognaria, agli impianti idrici e elettrici nelle piazzole di tipo parco per vacanze (14)				
4.01.1	allaccio alla rete fognaria in almeno il 70%				X
4.01.2	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20%			X	
4.01.3	allaccio alla rete idrica in almeno il 70%				X
4.01.4	allaccio alla rete idrica in almeno il 20%			X	
4.01.5	allaccio alla rete elettrica in almeno il 100%				X
4.01.6	allaccio alla rete elettrica in almeno il 90%			X	
4.01.7	allaccio alla rete elettrica in almeno il 80%		X		
4.02	Allacci agli impianti elettrici nelle piazzole di tipo campeggio (22)				
4.02.1	allaccio alla rete elettrica in almeno il 100%				X
4.02.2	allaccio alla rete elettrica in almeno il 90%			X	
4.02.3	allaccio alla rete elettrica in almeno il 80%		X		
5	DOTAZIONI E IMPIANTI				
5.01	Attrezzature di ristoro				
5.01.1	bar in locale apposito, con tavolini e sedie				X
5.01.2	Bar (23)	X	X	X	
5.01.3	tavola calda o ristorante self- service			X	X

5.01.4	ristorante per strutture ricettive con un numero di piazzole non inferiore a 200				X
5.01.5	spaccio (15)	X	X	X	X
5.02	Impianti sportivi				
5.02.1	piscina con vasca di almeno 90 metri quadrati				X
5.02.2	centro fitness			Almeno 1	
5.02.3	piscina				
5.02.4	spiaggia riservata				
5.02.5	tennis n. _____				
5.02.6	bocce n. _____				
5.02.7	pallavolo n. _____				
5.02.8	pallacanestro n. _____				
5.02.9	pista pattinaggio n. _____				
5.02.10	minigolf n. _____				
5.02.11	campo di calcetto n. _____				
5.02.12	altro				
5.02.13	tavoli ping pong uno ogni 400 ospiti n. _____	X	X	X	
5.03	Attrezzature ricreative e servizi vari (sauna, bagno turco, locale di ritrovo, televisione, biliardo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, noleggio bici ecc.)				Almeno 2
5.03.1	Almeno 3 attrezzature (o servizi)				
5.03.2	almeno 2 attrezzature (o servizi)			X	
5.03.3	almeno 1 attrezzatura (o servizio)		X		
6	DOTAZIONI INFORMATICHE				
6.01	indirizzo di posta elettronica	X	X	X	

NOTE ALLA TABELLA

- 1) Obbligatorio per il livello 1 stella.
- 2) Obbligatorio per il livello 2 stelle.
- 3) Obbligatorio per il livello 3 stelle.
- 4) Obbligatorio per il livello 4 stelle.
- 5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.02 non sussistono per le strutture ricettive all'aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile.
- 6) E' consentito che il 50 per cento di tali posti auto sia posizionato all'esterno della struttura in area recintata. Si intendono aree esterne quelle non adiacenti e comunque poste ad una distanza superiore a 100 metri lineari. I posti auto devono essere

- comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.
- 7) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio.
 - 8) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.
 - 9) Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:
 - a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura ricettiva e la destinazione richiesta;
 - b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ricettiva;
 - c) conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
 - 10) Omissis. **[25]**
 - 11) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di un'installazione ogni 100 persone ospitabili.
 - 12) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
 - 13) Per unità abitativa con riferimento al requisito di cui al punto 3.01 si intendono le tipologie di allestimenti di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c).
 - 14) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da destinare a tale uso ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. Sono altresì consentite deroghe ai sensi di quanto disposto al comma 9 dell'articolo 17.
 - 15) L'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 km.
 - 16) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
 - 17) Nel caso di ombreggiatura naturale il requisito si intende assolto anche se non è garantita la copertura per l'intero arco della giornata.
 - 18) E' consentita la deroga a tale requisito nel caso in cui la struttura non sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o connessione Internet.
 - 19) Qualora impedimenti tecnici non consentano di dotare le unità abitative di connessione Internet devono essere garantite postazioni internet in numero non inferiore ad una ogni 50 piazzole e l'allestimento un'area wi-fi a disposizione della clientela.
 - 20) Le unità abitative realizzate o installate in sostituzione delle esistenti ovvero in nuove piazzole di tipo villaggio turistico, fatto salvo quanto previsto al comma 9 dell'articolo 17, devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, con allacciamento agli impianti idrico e fognario.
 - 21) In deroga a quanto previsto al punto 3.02.1 è consentito il mantenimento, sino al momento della loro sostituzione, di unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative in piazzole di tipo villaggio turistico non dotate delle attrezzature per la preparazione e la consumazione dei pasti nel limite massimo del 20 per cento del numero complessivo delle piazzole della specifica tipologia. Sono consentite deroghe per gli allestimenti di cui al comma 9 dell'articolo 17.
 - 22) Sono consentite deroghe a tale requisito per le strutture esistenti alla data di entrata in

vigore delle presenti disposizioni attuative in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

- 23) L'obbligo non sussiste per le strutture classificate 1 e 2 stelle se esistono bar nel raggio di 1 km.

NOTE AL TESTO

- [1] Comma così modificato dall'articolo 1 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[2] Articolo così sostituito dall'articolo 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[3] Comma aggiunto dall'articolo 3 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 4 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[5] Comma aggiunto dall'articolo 5 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[6] Articolo così sostituito dall'articolo 6 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[7] Articolo così sostituito dall'articolo 7 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[8] Comma così modificato dall'articolo 8 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[9] Articolo così sostituito dall'articolo 9 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[10] Articolo così sostituito dall'articolo 10 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[11] Articolo così sostituito dall'articolo 11 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[12] Articolo così aggiunto dall'articolo 12 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[13] Articolo così sostituito dall'articolo 13 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[14] Comma così sostituito dall'articolo 14 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[15] Comma così sostituito dall'articolo 15 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[16] Comma così sostituito dall'articolo 16 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[17] Lettera così sostituita dall'articolo 17 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[18] Articolo così sostituito dall'articolo 18 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[19] Articolo così sostituito dall'articolo 19 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[20] Comma così sostituito dall'articolo 20 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[21] Articolo così sostituito dall'articolo 21 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[22] Punto soppresso dal comma 1 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[23] Punto sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[24] Punto sostituito dal comma 3 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.
[25] Nota alla Tabella sostituita dal comma 4 dell'articolo 22 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 97

Comune di San Bartolomeo al Mare (IM). Piano Urbanistico Comunale - parere VAS ai sensi dell'art. 10 della l.r. 32/2012 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012, valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale del PUC di San Bartolomeo al Mare per le ragioni e con le prescrizioni indicate nel parere motivato n.41 del 5 febbraio 2018 espresso dal competente settore Pianificazione territoriale e VAS allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, ai fini della sua redazione conclusiva, il documento di piano sarà trasmesso al Settore Pianificazione Territoriale e VAS per gli adempimenti di cui all'art.10 comma 4 della l.r. n. 32/2012 smi;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web dell'autorità procedente;
4. contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(la relazione tecnica n. 41 del 5 febbraio 2018 è rinvenibile all'indirizzo [www.ambienteinliguria.it / territorio/ vas / procedimenti conclusi](http://www.ambienteinliguria.it/territorio/vas/procedimenti conclusi))

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 98

Approvazione dello schema di Accordo di programma di adozione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi complessa del savonese (D.M. 31/01/2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di Programma, ai sensi del comma 3, art. 27, del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A) che adotta il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona (PRRI), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1 all'Accordo di Programma), completo dei relativi allegati (Allegati 1 A "Aree produttive disponibili", 1B "Sistema regionale della ricerca e innovazione", 1C "Strumentazione agevolativa", 1D "Incentivi all'occupazione" e 1E "Sistema del credito locale"), suscettibili delle eventuali variazioni relative all'eventuale riallineamento rispetto agli impegni finanziari assunti dalle parti;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere l'Accordo di Programma con le modalità previste dall'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990, con facoltà di apportare all'Accordo e ai relativi allegati le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 99

Modifica D.G.R. n. 64 del 8/2/2018 "Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017"

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n 243 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione";

Visto l'art. 10 della legge citata legge 243/2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2017 N.21, pubblicato l'11 marzo 2017 ad oggetto "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

Visto l'accordo ai sensi dell'art. 1 comma 775 della legge 27/12/2017 n. 205 concernente la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 e sull'attribuzione degli spazi finanziari alle regioni sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 31/1/2018;

Vista la propria deliberazione n. 64 del 8/2/2018 "Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L. 243/2012 - anno 2018 - Integrazione Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017" con la quale tra l'altro data l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione Liguria per l'anno 2018, è stato ritenuto di non attuare per l'anno 2018 le possibilità previste dall'articolo 2, commi 2, 3 e 8 del DPCM sopracitato;

Preso atto che in sede di convocazione del Cal in data 14 febbraio 2018 è stata ravvisata da parte di Anci- Liguria l'esigenza di attivare un patto verticale in favore dei comuni del territorio ligure;

Considerato pertanto, al fine di agevolare gli Enti locali del territorio regionale, di concedere agli stessi spazi finanziari senza obbligo di restituzione per un importo complessivo di 5 milioni di euro e conseguentemente di modificare ed integrare la sopracitata deliberazione 64 del 8/2/2018;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. modificare le premesse della deliberazione n. 64 del 8/2/2018 "Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM 21/2/2017" a pag. 4 al paragrafo 4 da "di non attuare per l'anno 2018 le possibilità previste dall'articolo 2, commi 2, 3 e 8;" a "al fine di favorire gli investimenti del proprio territorio la Regione mette a disposizione degli Enti locali liguri spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi per un importo complessivo di 5 milioni di euro";
2. sostituire il punto 4. del deliberato della citata delibera "non attuare per l'anno 2018, a normativa vigente, per i motivi espressi in premessa, la possibilità prevista dall'articolo 2, commi 2, 3 e 8, del DPCM;" come segue "la Regione mette a disposizione degli Enti locali liguri spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi per un importo complessivo di 5 milioni di euro";
3. sostituire l'Allegato B della citata delibera con l'Allegato parte integrante del presente atto;
4. dare atto che l'Allegato B sarà acquisito sulla procedura Sistema Intese Regionali che gli enti locali interessati dovranno utilizzare per aderire all'Intesa per l'anno 2018 accedendo al sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.liguria.it/in-regione/altri-organismi/enti-locali.html>;

5. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali per garantire la massima pubblicità di quanto deliberato con il presente atto ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.P.C.M. 21/2017.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato B

REGIONE LIGURIA - SISTEMA INTESE REGIONALI 2018

TIPOLOGIA ENTE (A)	DENOMINAZIONE ENTE (B)	NOME RESPONSABILE FINANZIARIO (C)	RECAPITO TELEFONICO (D)	INDIRIZZO E-MAIL (E)	POPOLAZIONE AL 31/12/2013 (dato Istat) (F)	POPOLAZIONE AL 31/12/2017 (G)	ADESIONE AL PATTO PER IL TURISMO (H)
--------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------

INVIO INFORMAZIONI A BDAP - MOP (SI/NO) (I)	RICHIESTA SPAZI FINANZIARI SENZA RESTITUZIONE (I-bis)	PROPOSTA SPAZI DA CEDERE 2018 (J)	PROPOSTA SPAZI DA RICHIEDERE 2018 (K)	RECUPERO 2019 (MINIMO 50%) (L)	RECUPERO 2020 (M)	RECUPERO 2021 (N)	RECUPERO 2022 (O)
---	---	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECUPERO 2023 (P)	IMPORTO SE DISPONE PROG ESEC. FIN. CON AVANZO (Q)	IMP. SE NON DISPONE PROG ESEC FIN CON AVANZO (Q1)	IMP SE DISPONE PROG ESEC FIN CON INDEB (R)	IMP SE NON DISPONE PROG ESEC FIN CON INDEB (R1)	TOT RICHIESTE INVEST CON AVANZO DI AMMINISTRAZ (S=Q+Q1)	TOT RICHIESTE INVESTIMENTI CON INDEBITAMENTO (T=R+R1)	TOT RICHIESTE INVESTIMENTI DA REALIZZARE (U=S+T)
-------------------	---	---	--	---	---	---	--

GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2017 (V)	QUOTA VINC DELL'AVANZO AL 31/12/17 PER INV (W)	QUOTA LIBERA DELL'AVANZO AL 31/12/17 PER INV (X)	INCIDENZA GIAC DI CASSA SU QUOTA VINC (Y=V/W)	INCIDENZA GIAC DI CASSA SU QUOTA LIBERA (Z=V/X)	FONDI STAN IN BIL PER CONFLUIRE NEL RIS DI AMM (Z1)	IMP FONDO CREDITI DUBBIA ESEGIBILITA' CORRENTE	IMP FONDO CREDITI DUBBIA ESEGIBILITA' C/CAPITALE
-------------------------------------	--	--	---	---	---	--	--

Ogni ente deve obbligatoriamente fornire i seguenti **dati generali**:

- nella colonna A la **tipologia ente** (comune, provincia, città metropolitana);
- nella colonna B la **denominazione ente** (inserire solo il nome senza la tipologia);
- nella colonna C il **nome del responsabile finanziario** (cognome e nome);
- nella colonna D il **numero di telefono** (del responsabile);
- nella colonna E l'**indirizzo e-mail** (del responsabile);
- nella colonna F la **popolazione dell'ente al 31/12/2013** (dato Istat);
- nella colonna G la **popolazione dell'ente al 31/12/2017**;

nella colonna H l'adesione al **patto per il turismo** di cui all'art. 2, comma 81 della L.R. 33/2016 ai sensi del comma. 85 della medesima legge regionale (inserire o SI o NO)

nella **colonna I** l'invio delle informazioni alla BDAP-MOP dell'adesione alle intese 2017 ai sensi dell'art.2 comma 14 del DPCM 21/2017 (inserire o SI o NO).

Gli Enti che intendono richiedere spazi per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi devono compilare la **colonna I-bis**.

Gli enti che intendono **cedere** spazi finanziari devono compilare la **colonna J** , gli enti che intendono **richiedere spazi** finanziari devono compilare la **colonna K** .

Nelle successive **colonne L-M-N-O-P** dovrà essere indicata la percentuale annuale con la quale l'ente intende recuperare la cessione o la richiesta di spazi.

I dati dovranno essere inseriti in euro.

Gli enti richiedenti dovranno inoltre indicare i seguenti dati informativi:

nella colonna Q: l'importo degli spazi finanziari richiesti destinati a investimenti per i quali l'Ente DISPONE di progetti esecutivi di cui all'art.23 comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa finanziati con avanzo di amministrazione;

nella colonna Q1: l'importo degli spazi finanziari richiesti destinati a investimenti per i quali l'Ente NON DISPONE di progetti esecutivi di cui all'art.23 comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa finanziati con avanzo di amministrazione;

nella colonna R: l'importo degli spazi finanziari richiesti destinati a investimenti per i quali l'Ente DISPONE di progetti esecutivi di cui all'art.23 comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa finanziati con il ricorso all'indebitamento;

nella colonna R1: l'importo degli spazi finanziari richiesti destinati a investimenti per i quali l'Ente NON DISPONE di progetti esecutivi di cui all'art.23 comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa finanziati con il ricorso all'indebitamento;

nella colonna S: l'importo totale delle richieste di spazi per investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione ($S=Q+Q1$);

nella colonna T: l'importo totale delle richieste di spazi per investimenti da realizzare attraverso indebitamento ($T=R+R1$);

nella colonna U: il totale delle richieste di spazi per investimenti (somma colonne S+T); tale importo deve essere uguale a quanto indicato nella colonna K;

nella colonna V: l'importo del fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;

nella colonna W: l'importo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2017, destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017 **al netto della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità**;

nella colonna X: l'importo della quota libera del risultato di amministrazione al 31/12/2017, destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017 **al netto della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità**;

nella colonna Y: l'incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente ($Y=V/W$);

nella colonna Z: l'incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente ($Z=V/X$);

nella colonna Z1: la quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Nelle colonne successive dovranno essere indicati i seguenti dati al 31/12/2017:

Importo fondo crediti di dubbia esigibilità corrente;

Importo fondo crediti di dubbia esigibilità conto capitale.

Non è possibile per un singolo ente cedere e richiedere spazi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 104

Recepimento dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" (Rep. Atti 81/CU del 27 luglio 2017).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419" ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali;
- il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;
- la Legge Regionale 7 dicembre 2006 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2008 concernente le «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», e in particolare l'articolo 2 che prevede che le Regioni assicurino l'espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi minorili di riferimento, disciplinando gli interventi da attuare in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A «Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» riservando, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario;
- l'Accordo della Conferenza Unificata (Rep. Atti 81/CU) del 31/7/2008 che ha deliberato la costituzione del "Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria" tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame della Conferenza Unificata, così come ha il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione dei programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e Centri di giustizia minorile;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 21 maggio 2009 n. 661 "Recepimento D.P.C.M. del 01/04/2008. Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale della Medicina Penitenziaria" a seguito della quale è stata avviata l'implementazione delle funzioni trasferite nelle Aziende Sanitarie Locali attraverso programmi interaziendali specifici finalizzati ad assicurare i livelli essenziali di assistenza negli istituti penitenziari compresi nel proprio territorio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 12 giugno 2009 n. 771 "Indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali per la tutela della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (D.P.C.M. 01/04/2008);
- la Deliberazione di Consiglio Regionale 30 settembre 2009 n. 22 "Piano sociosanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- l'Accordo della Conferenza Unificata (Rep. Atti 5/CU) del 19/1/2012, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281, sul documento proposto dal Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale";

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 marzo 2012 n. 364 “Indicazioni per la definizione del modello organizzativo in materia di Salute in carcere e delle persone inserite nel circuito penale, ai sensi del DPCM 1 aprile 2008”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 febbraio 2014 n. 193 “Approvazione del Programma regionale per la salute in carcere e delle persone nel circuito penale 2014-2016” (ex DGR 364/2012);
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 843 “Recepimento Accordo CU del 22/01/2015 (Rep. Atti n. 3/CU) su “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 (GU 65 del 18/3/2017 suppl. ord. 15)
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 17/11/2017 n. 926 “Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria: rettifica della composizione” con cui sono stati individuati nuovi componenti;

CONSIDERATE: le numerose circolari del Dipartimento di Amministrazione Giudiziaria in materia sanitaria e sulla prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo in ambiente penitenziario, con particolare riguardo alla circolare n. 89149 del 14 marzo 2016 “*Condizioni di disabilità motoria nell’ambiente penitenziario. Le limitazioni funzionali*” con la quale viene sollecitata la promozione di percorsi formativi per l’assistenza personale ai detenuti che presentano disagio psichico o manifestano, attraverso gesti autolesionistici e altri segnali di vulnerabilità;

OSSERVATO che è necessario superare la fase di sperimentazione prevista dall’Accordo n. 5/CU/2012 e di aggiornarne e ampliarne i contenuti, al fine di realizzare una rete integrata di interventi tra il livello nazionale, il livello regionale ed il livello locale delle attività di prevenzione del rischio suicidario per i detenuti adulti;

TENUTO CONTO che il sottogruppo di lavoro specificamente costituito per la definizione del Piano per la prevenzione del rischio suicidario per i detenuti adulti ha trasmesso il documento definitivo tramite il Coordinamento regionale sanità penitenziaria all’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata, approvato nel corso della riunione del 19/7/2017;

PRESO ATTO che la Conferenza Unificata, nella seduta del 27/7/2017, ha approvato l’Accordo relativo al documento “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”;

RITENUTO necessario procedere al recepimento dell’Accordo sopra indicato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

Su proposta della Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociosanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Dott.ssa Sonia Viale

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. DI RECEPIRE l’Accordo approvato in Conferenza Unificata il 27/7/2017 (Rep. Atti 81/CU del 27 luglio

2017) “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DEMANDARE al Settore Tutela della Salute negli ambienti di vita e di lavoro del Dipartimento Salute e Servizi Sociali per il coordinamento delle attività - con il supporto dell'Osservatorio regionale per la salute in carcere - l'elaborazione del Piano Regionale e dei Piani Locali previsti dal documento di cui al punto 1;
3. DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico dell'Amministrazione regionale, del SSR né di altri Enti;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sui siti web della Regione Liguria (www.regione.liguria.it) e di A.Li.Sa (www.alisa.it).

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis, pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 189 del 14.08.2017 da pag. 92 a pag. 99)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 107

Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 della l.r. 28 dicembre 2017 n. 29 “L'atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA” di cui al Documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1) che disciplina il rinnovo di autorizzazioni e concessioni, la verifica di assoggettabilità alla VIA, il provvedimento di VIA ed il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

2. di disporre la conseguente abrogazione della deliberazione 6 ottobre 2017 n. 804 recante "Indirizzi in merito alla gestione della Conferenza di Servizi, anche ai fini dell'istruttoria del procedimento autorizzatorio unico regionale in materia di VIA di cui all'art. 27 bis del d. Lgs 152/2006 come modificato dal d. Lgs 104/2017";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito WEB della Regione e per estratto sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissivo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 109

Intesa Quadro per la realizzazione di una pista ciclopedonale sul sedime della dismessa tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare - Andora ed il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie del Ponente ligure

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- l'articolo 2 (Ambiti territoriali strategici di rilievo regionale e interventi di rinnovo edilizio) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018);
- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 10 marzo 2017 di individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

PREMESSO :

- che, a seguito del completamento e della messa in esercizio del raddoppio della tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare-Andora, sviluppato integralmente a monte del precedente tracciato, nel mese di dicembre 2016 sono stati dismessi l'intero tracciato del vecchio sedime ferroviario per circa 18,5 km e aree di superficie superiori a 357.000 metri quadri, comprensive delle ex-stazioni e dei parchi ferroviari di Porto Maurizio, Oneglia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora;
- che i Comuni interessati - Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora - e Regione Liguria hanno concordemente ritenuto che l'opzione di utilizzo di tale tracciato ampiamente preferibile

sia costituita dal prolungamento del Parco costiero del Ponente ligure, realizzato nel 2001 tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, attraverso la realizzazione di una pista ciclabile affiancata da un percorso pedonale con lo stesso standard di qualità del Parco stesso;

- che il Comune di Imperia ha richiesto un finanziamento nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" (di seguito "Bando Nazionale Periferie") di cui al DPCM 25 maggio 2016, per il quale si è resa necessaria l'approvazione di un protocollo d'intesa con RFI che garantisce al Comune l'uso delle aree del tracciato per la realizzazione di una pista ciclopedonale. Il progetto del Comune di Imperia, per un importo complessivo di 18 milioni di euro, prevede, in particolare, il prolungamento del percorso ciclabile tra il confine con il comune di San Lorenzo al Mare e la vecchia stazione ferroviaria di Oneglia oltre alla riqualificazione di alcune aree circostanti;
- che tale progetto è stato inserito nella graduatoria relativa al "Bando Nazionale Periferie", approvata con DPCM 6 dicembre 2016;
- che, in data 18 dicembre 2017, il Comune di Imperia ha sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Accordo di Programma contenente le modalità di finanziamento e realizzazione degli interventi di cui sopra;
- che la Regione Liguria, al fine di garantire il necessario coordinamento del progetto di riqualificazione su tutto il sedime ferroviario dismesso tra i Comuni di San Lorenzo al Mare ed Andora, di valorizzare l'area e di agevolare la realizzazione di un'infrastruttura di assoluta rilevanza urbanistica, turistica e paesaggistica a scala regionale e nazionale, ha promosso, a partire dalla fine del 2016, diversi incontri con i Comuni interessati, RFI ed FS Sistemi Urbani;
- che, nel corso di tali incontri, è stata convenuta la necessità di predisporre uno schema di "Intesa Quadro", da sottoporre per la relativa sottoscrizione ai Comuni interessati, a RFI e a FS Sistemi Urbani, al fine di prevedere, da un lato, un'attività di confronto con i Comuni per la condivisione di uno "studio di prefattibilità" che garantisca la continuità con l'attuale percorso ciclabile e la prosecuzione dell'opera dalla ex-stazione ferroviaria di Oneglia fino ad Andora, e, dall'altro, definire criteri e modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà di RFI dismesse o dismettibili dall'uso ferroviario, al fine di prevedere in modo omogeneo e coordinato le azioni per il loro recupero nonché la relativa riqualificazione e valorizzazione;
- che, in particolare, lo "studio di prefattibilità", da condividersi con i Comuni interessati, è volto a definire il tracciato del nuovo percorso ciclo-pedonale da San Lorenzo al Mare ad Andora in continuità con il tracciato del Parco costiero del Ponente ligure, già in esercizio da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare, ricomprendendo la progettazione già sviluppata dal Comune di Imperia per la richiesta di finanziamento di cui al richiamato "Bando nazionale periferie", da Area 24 S.p.A per la zona di Capo Berta (c.d. "Incompiuta") e quella predisposta dal Comune di Andora per la parte finale del percorso ricadente nel proprio territorio.

CONSIDERATO :

- che la pista ciclabile del Ponente ligure è inserita tra gli ambiti individuati come strategici dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 29/2017;
- che la prosecuzione del Parco costiero del Ponente riveste rilevanza nazionale in quanto lo stesso è parte integrante della "Ciclovia Tirrenica", che a sua volta fa pienamente parte del sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche e ne costituisce uno dei tratti più lunghi e di maggiore pregio paesaggistico;
- che la Regione Liguria ha svolto attività di raccordo con i Comuni interessati, RFI ed FS Sistemi Urbani per garantire l'omogeneità della progettazione della ciclopedonale ed assunto iniziative per l'inserimento della stessa - o di lotti funzionali - tra le opere finanziabili con misure statali e comunitarie con particolare riferimento al Fondo nazionale sulla mobilità ciclistica, strumento in grado di sostenere economicamente la realizzazione della Rete ciclabile del Ponente ligure ed ai programmi comunitari.

TENUTO CONTO che, in coerenza con le progettazioni già sviluppate dai Comuni di Imperia, Diano Marina e Andora nonché in considerazione delle differenti problematiche tecniche della restante parte del tracciato, le tratte funzionali saranno corrispondenti ai singoli ambiti comunali;

DATO ATTO che lo schema di “Intesa Quadro”, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, è volto a definire gli accordi tra la Regione Liguria, i Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora, RFI e FS sistemi urbani al fine di:

- svolgere attività di confronto con tali Comuni per la condivisione di uno studio di prefattibilità che garantisca la continuità con l'attuale percorso ciclabile del Parco costiero del Ponente ligure;
- definire i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà di RFI dismesse o dismettibili dall'uso ferroviario, al fine di stabilire in modo omogeneo e coordinato le azioni per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse;
- istituire una Segreteria Tecnica per il coordinamento delle attività necessarie e la verifica del relativo stato di avanzamento;
- garantire il potenziamento dell'offerta turistica e di servizi del ponente ligure ed il miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale dell'area;

VISTO lo schema di Intesa Quadro il cui testo è stato concordato tra le parti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA altresì la bozza di “Studio di prefattibilità” dell'intera tratta predisposto da Regione Liguria condivisa con gli Enti Locali, allegata all'Intesa Quadro quale sua parte integrante e trattenuta agli atti della Vice Direzione generale Infrastrutture e Trasporti;

RITENUTO che i contenuti dello schema di “Intesa Quadro” e dello “Studio di prefattibilità” risultino idonei a consentire il raggiungimento delle sopra richiamate finalità di adeguata definizione della complessiva progettazione di riutilizzo e riqualificazione del sedime ferroviario dismesso tra il Comune di San Lorenzo al Mare e il Comune di Andora;

su proposta congiunta dell'assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive e Rapporti con i lavoratori transfrontalieri e dell'assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione civile, Difesa del suolo;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato e che si intende integralmente richiamato di:

1. approvare lo schema di “Intesa Quadro”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Liguria, i Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora, RFI e FS Sistemi urbani per la “Realizzazione di una pista ciclopedonale sul sedime della dismessa tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare - Andora ed il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie del Ponente ligure”;
2. dare atto che la bozza di “Studio di Prefattibilità” della tratta ciclopedonale San Lorenzo al Mare - Andora, agli atti della Vice Direzione generale Infrastrutture e Trasporti, costituisce parte integrante dell'Intesa Quadro;

3. individuare quale coordinatore del progetto e della Segreteria Tecnica prevista dall'Intesa Quadro il Vice Direttore generale Trasporti e Infrastrutture o suo delegato;
4. dare mandato congiuntamente al Vice Direttore generale Territorio e al Vice Direttore generale Infrastrutture e Trasporti di costituire la Segreteria Tecnica prevista dall'Intesa Quadro e di individuarne i componenti, se necessario di concerto con altre strutture della Regione qualora le esigenze tecniche ed organizzative lo rendano necessario;
5. dare mandato all'assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive e Rapporti con i lavoratori transfrontalieri ed all'assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione civile, Difesa del suolo di sottoscrivere, congiuntamente e secondo le rispettive competenze, la sopracitata Intesa Quadro con le modalità previste all'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., con facoltà di apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
6. dare atto che la suddetta Intesa Quadro non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Liguria.

Il presente atto e l'allegato schema di Intesa Quadro saranno pubblicati sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

INTESA QUADRO

TRA

REGIONE LIGURIA
COMUNE DI IMPERIA
COMUNE DI DIANO MARINA
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
COMUNE DI CERVO
COMUNE DI ANDORA
RETE FERROVIARIA ITALIANA
FS SISTEMI URBANI

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE SUL SEDIME DELLA DISMESSA TRATTA FERROVIARIA SAN LORENZO AL MARE - ANDORA ED IL RIASSETTO URBANISTICO DELLE AREE FERROVIARIE DEL PONENTE LIGURE

NELL'ANNO IL GIORNO DEL MESE DI, PRESSO LA SEDE

LA REGIONE LIGURIA, NELLE PERSONE _____
IL COMUNE DI IMPERIA, NELLA PERSONA _____
IL COMUNE DI DIANO MARINA, NELLA PERSONA _____
IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE, NELLA PERSONA _____
IL COMUNE DI CERVO, NELLA PERSONA _____
IL COMUNE DI ANDORA, NELLA PERSONA _____
RETE FERROVIARIA ITALIANA, NELLA PERSONA _____
FS SISTEMI URBANI, NELLA PERSONA _____

PREMESSE

La presente Intesa Quadro definisce gli accordi tra la Regione Liguria, i Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora, Rete Ferroviaria italiana e FS Sistemi Urbani al fine di:

- svolgere attività di confronto con i Comuni per la condivisione di uno studio di prefattibilità che garantisca la continuità con l'attuale percorso ciclabile del Parco costiero del Ponente ligure da San Lorenzo al Mare fino ad Andora;
- definire i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà di RFI dismesse o smettibili dall'uso ferroviario al fine di stabilire in modo omogeneo e coordinato le azioni per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse;
- garantire il potenziamento dell'offerta turistica e di servizi del ponente ligure ed il miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale dell'area.

Inquadramento e sintesi delle attività svolte e programmate

1. A seguito del completamento e della messa in esercizio del raddoppio della tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare-Andora, sviluppato integralmente a monte del precedente tracciato, nel mese di dicembre 2016 sono stati dismessi l'intero tracciato del vecchio sedime ferroviario per circa 18,5 km e aree di superficie superiori a 357.000 metri quadri, comprensive delle ex-stazioni e dei parchi ferroviari di Porto Maurizio, Oneglia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora.
2. I Comuni interessati e Regione Liguria hanno ritenuto concordemente che l'opzione di utilizzo del tracciato ampiamente preferibile sia il prolungamento del Parco costiero del Ponente ligure realizzato nel 2001 tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare attraverso la realizzazione di una pista ciclabile affiancata da un percorso pedonale con lo stesso standard di qualità del Parco stesso.
3. Il Comune di Imperia ha richiesto un finanziamento nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" (di seguito "Bando Nazionale Periferie") di cui al DPCM 25 maggio 2016, per il quale si è resa necessaria l'approvazione di un protocollo d'intesa con RFI che garantisce al Comune l'uso delle aree del tracciato per la realizzazione di una pista ciclopedonale. Il progetto del Comune di Imperia, per un importo complessivo di 18 milioni di euro, prevede il prolungamento del percorso ciclabile tra il confine con il Comune di San Lorenzo al Mare e la vecchia stazione ferroviaria di Oneglia oltre alla riqualificazione di alcune aree circostanti ed è risultato tra quelli finanziati.
4. Il Comune di Imperia ha successivamente sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2017 l'accordo di programma contenente le modalità di finanziamento e realizzazione degli interventi.
5. La Regione Liguria, al fine di garantire il coordinamento del progetto di riqualificazione su tutto il sedime tra San Lorenzo al Mare ed Andora, valorizzare l'area e agevolare la realizzazione di un'infrastruttura di assoluta rilevanza urbanistica, turistica e paesaggistica, ha convocato a partire dalla fine del 2016 diversi incontri coinvolgendo gli Enti Locali interessati, RFI ed FS Sistemi Urbani.
6. In particolare, dopo un incontro preliminare svoltosi nel mese di novembre 2016, si sono tenute una prima riunione plenaria il 3 maggio 2017 (cui hanno fatto seguito incontri tecnici con il comune di Imperia e con gli altri comuni dell'area coinvolta) ed una seconda riunione plenaria il 21 luglio 2017.
7. Nel corso di tale secondo incontro si è convenuto di predisporre una bozza di Intesa Quadro da sottoporre ai comuni interessati, ad RFI e a FS Sistemi Urbani all'interno della quale prevedere il confronto con i comuni per la condivisione di uno "studio di prefattibilità" che garantisca la continuità con l'attuale percorso ciclabile nonché la prosecuzione dell'opera dalla ex-stazione ferroviaria di Oneglia fino ad Andora, i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà di RFI dismesse o dismettibili dall'uso ferroviario al fine di definire in modo omogeneo e coordinato le azioni per il loro recupero nonché la riqualificazione e la valorizzazione.

8. A tal fine le strutture regionali competenti hanno fornito agli Enti Locali la documentazione cartografica e predisposto una bozza dello "studio di prefattibilità" dell'opera sulla base delle proposte e dei suggerimenti degli Enti Locali.
9. Tale studio di prefattibilità, da condividersi con i Comuni interessati, è volto a definire il tracciato del nuovo percorso ciclo-pedonale da San Lorenzo al Mare ad Andora in continuità con il tracciato del Parco costiero del Ponente ligure già in esercizio da Ospedaletti a San Lorenzo, ricomprendendo la progettazione già sviluppata dal Comune di Imperia per la richiesta di finanziamento di cui al richiamato "Bando nazionale periferie", da Area 24 S.p.A per la zona di Capo Berta (c.d. "Incompiuta") e quella predisposta dal Comune di Andora per la parte finale del percorso ricadente nel proprio territorio.
10. È stato altresì mantenuto il coordinamento con i Comuni, RFI ed FS Sistemi Urbani per garantire l'omogeneità della progettazione della ciclopedonale e l'inserimento della stessa o di lotti funzionali tra le opere finanziabili con misure statali e comunitarie, con particolare riferimento al fondo nazionale sulla mobilità ciclistica, strumento in grado di sostenere economicamente la realizzazione della Rete ciclabile del Ponente ligure ed ai programmi comunitari.
11. La prosecuzione del Parco costiero del Ponente ligure, inclusa tra gli ambiti territoriali strategici di rilievo regionale dalla l.r. 29/2017 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018), riveste particolare importanza anche per la sua rilevanza nazionale in quanto lo stesso è parte integrante e rilevante della "Ciclovía Tirrenica" che fa pienamente parte del sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche e ne costituisce uno dei tratti più lunghi e di maggiore pregio paesaggistico.
12. Tenuto conto della progettazione già sviluppata da parte dei Comuni di Imperia, di Andora e da parte di Area 24 S.p.A., nonché delle differenti problematiche tecniche della restante parte del tracciato, le tratte funzionali saranno corrispondenti ai singoli ambiti comunali.

ART. 1 – OBIETTIVI DELL'INTESA QUADRO

L'Intesa Quadro tra Regione Liguria, Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per la "Realizzazione di una pista ciclabile e percorso pedonale sul sedime della dismessa tratta ferroviaria San Lorenzo al mare - Andora ed il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie del ponente ligure" prevede:

- a) l'attività di confronto con i Comuni per la condivisione dello studio di pre-fattibilità sviluppato da Regione Liguria;
- b) l'individuazione dei beni ferroviari da dismettere ai fini della realizzazione della pista ciclopedonale e delle aree ad essa funzionalmente correlate;
- c) l'individuazione dei beni ferroviari da dismettere destinati ad altri usi urbani compatibili con il contesto circostante;
- d) i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree da destinare ad altri usi urbani di cui alla lettera c) nonché il dimensionamento delle funzioni

urbanistiche ammesse, l'assetto funzionale, le quote minime di aree per il soddisfacimento dei relativi standard urbanistici;

- e) l'impegno alla ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ai fini della progettazione e realizzazione di pista ciclabile e percorso pedonale;
- f) l'istituzione di una Segreteria Tecnica per coordinare le attività e verificarne lo stato di avanzamento.

ART. 2 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' DELLA CICLOPEDONALE SAN LORENZO AL MARE-ANDORA

La consistenza patrimoniale di RFI (sedime ferroviario, edifici e aree connesse), è stata cartografata sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000 con approfondimenti su rilievo in scala 1:1000 e su tale cartografia è stata sviluppata la bozza di studio di prefattibilità, di seguito "Bozza di studio" (allegata sub A alla presente Intesa).

Durante gli incontri tecnici sono state raccolte le aspettative ed esigenze dei Comuni che costituiscono la base della predetta Bozza di studio.

Il nuovo tracciato è in completa continuità con il Parco costiero del ponente ligure, già realizzato tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, che diverrà quindi un unico percorso ciclabile e pedonale di 44 km da Ospedaletti ad Andora.

La Bozza di studio è stata sviluppata osservando gli standard emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le ciclovie turistiche e nel rispetto del Codice della Strada.

I contenuti attualmente definiti nella bozza di studio, che saranno condivisi con i Comuni, sono, in particolare, i seguenti:

- inquadramento generale di tutto il percorso su cartografia e in una tabella con i principali elementi che lo caratterizzano, i punti di forza e di debolezza;
- per ciascun Comune, elaborati progettuali cartografici in scala 1:5000, tabellari e descrittivi e approfondimenti in scala 1:1000 volti ad identificare:
 - aree interessate dalla pista ciclopedonale e dagli eventuali servizi accessori;
 - aree da riconvertire ad usi urbani con l'individuazione delle funzioni previste, dei parametri urbanistici e dei servizi pubblici necessari;
- quadro di riferimento pianificatorio a livello regionale.

La Bozza di studio tiene conto del fatto che la realizzazione dell'intervento avverrà per lotti e a tal fine sono identificate le tratte ulteriormente articolabili per lotti funzionali corrispondenti ai singoli ambiti comunali.

ART. 3 – ATTI DI ACCORDO E IMPEGNI DELLE PARTI

- 3.1 L'analisi di dettaglio della destinazione urbanistica dei singoli cespiti è elaborata dalla Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 5 e comprende la localizzazione, la superficie complessiva in metri quadri (mq), l'indicazione puntuale dei beni di cui alla lett. b, art. 1 e le funzioni previste per le aree da riconvertire ad usi urbani (lett. c-d, art.1) compresi i parametri urbanistici ed i servizi pubblici, con l'indicazione della necessità o meno di modificare i piani territoriali e gli strumenti e piani urbanistici vigenti.

Gli esiti di tale analisi, da concludersi entro 30 giorni dalla stipula della presente Intesa, confluiranno nella bozza integrata di studio di prefattibilità che sarà sottoposto ai Comuni firmatari per una previa verifica in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con l'assetto urbanistico e paesaggistico dei rispettivi territori ed a RFI/FSSU per una previa verifica in merito alla sostenibilità tecnico-economica dell'operazione, quali necessari momenti propedeutici all'approvazione, in linea meramente tecnica, dei competenti organi dei Comuni firmatari.

- 3.2 La versione definitiva dello studio di prefattibilità, come sopra oggetto delle valutazioni della Regione, dei Comuni e di RFI/FSSU, sarà sottoposto alla validazione degli Enti che sottoscrivono la presente Intesa Quadro entro 30 giorni dalla relativa trasmissione agli stessi.
- 3.3 Entro i successivi 90 giorni dalla validazione dello studio di prefattibilità sarà promossa la formazione di uno o più Atti di Accordo, ai sensi della legislazione in materia, tra la Regione Liguria, i Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora da un lato e RFI e FS Sistemi Urbani dall'altro, con il quale:
- I Comuni sottoscrittori degli Accordi provvedono ad adottare le eventuali varianti ai piani e strumenti urbanistici vigenti e/o a proporre le eventuali modifiche ai piani territoriali nonché ad adottare ed approvare gli eventuali aggiornamenti ai piani urbanistici vigenti, relativamente alla aree ed agli immobili di cui all'art. 1, lett. c), comprensive delle verifiche ambientali ove necessarie ai sensi della vigente legislazione in materia e degli altri elaborati tecnici prescritti dalla relativa normativa;
 - RFI si impegna a cedere agli Enti Locali, nei termini e secondo le modalità di cessione che verranno disciplinate all'interno dell'Atto o degli Atti di Accordo, i beni per la realizzazione della pista ciclopedonale di cui all'art. 1, lett. b);
 - La Regione Liguria si impegna ad approvare le varianti ai piani urbanistici e territoriali, previa pronuncia di valutazione ambientale ove necessaria, e ad approvare le eventuali modifiche ai piani territoriali come sopra proposte dai Comuni;
 - Con gli stessi atti di Accordo RFI si impegna all'attivazione di procedure conformi alla normativa vigente per la vendita delle aree e degli immobili con la destinazione urbanistica variata, trasferendo all'acquirente tutti gli oneri conseguenti all'attuazione del progetto di riconversione, quali cessione di aree a titolo di standard, eventualmente ricomprendendo eventuali quote eccedenti a titolo di extrastandard, secondo le schede tecniche urbanistiche approvate.
- 3.4 Si conviene inoltre, come già visto al punto 3.3, che possano essere stipulati Atti di Accordo separati tra Regione Liguria e singoli Comuni, RFI e FS Sistemi Urbani sulla base dello stato di avanzamento della progettazione, del reperimento di risorse per

la realizzazione degli interventi e di eventuali altre necessità che dovessero verificarsi nel corso della validità della presente Intesa Quadro.

- 3.5 A tal fine, per consentire ai Comuni firmatari il conferimento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva finalizzati alla realizzazione dei tratti già finanziati o la realizzazione di interventi di riassetto urbano e viario, RFI/FSSU, sulla base di accordi tra le parti e previa approvazione dello studio di prefattibilità di cui all'art. 2 della presente intesa e nelle more dell'approvazione degli Accordi di cui al comma 3.3, concedono in comodato d'uso gratuito i beni di cui all'art. 1, lett. b) individuati dagli stessi comuni; si conviene altresì che tali comodati, per i comuni di Imperia ed Andora che dispongono già delle risorse per l'esecuzione dei lavori, siano stipulati entro un mese dall'approvazione dello studio di prefattibilità.
- 3.6 RFI e FS Sistemi Urbani si rendono disponibili a concedere il nulla osta, nel caso in cui non sia perfezionata la cessione delle aree per la realizzazione della pista ciclopedonale, per l'esecuzione delle opere necessarie al collettamento dei reflui dei Comuni di Andora, Cervo, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina al depuratore di Imperia da parte del gestore del servizio integrato delle acque e di eventuali altre reti, con particolare riferimento al tubo di adduzione dell'acquedotto del Fiume Roja.

ART. 4 – ADEMPIMENTI DELLA REGIONE E DEI COMUNI

Regione Liguria si impegna a:

- mettere a disposizione quanto necessario e a fornire supporto al fine di reperire gli elementi utili per la definizione degli Atti di Accordo e per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica della successiva fase di progettazione;
- seguire, in accordo con i Comuni interessati, le fasi di definizione dei criteri e delle modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà di RFI dismesse o dismettibili dall'uso ferroviario al fine di definire in modo omogeneo e coordinato le azioni per il loro recupero nonché la loro riqualificazione e valorizzazione;
- supportare gli enti interessati per l'identificazione degli elementi urbanistici e delle possibili opzioni progettuali delle aree interessate;
- coordinare la Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 5.

I Comuni si impegnano a condividere la progettazione a livello di studio di prefattibilità al fine di garantire l'unitarietà dello sviluppo del tracciato ed il reperimento dei finanziamenti.

ART. 5 – SEGRETERIA TECNICA PER IL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA'

Le parti condividono la necessità di istituire una Segreteria Tecnica, composta da tecnici degli enti firmatari dell'accordo, avente lo scopo di coordinare, verificare ed agevolare la realizzazione delle attività previste agli artt. 3 e 4.

La Segreteria Tecnica invita agli incontri altri soggetti interessati ed in particolare RFI e FSSU e svolge la funzione di Cabina di Regia con particolare riferimento agli impegni di cui agli artt. 3 e 4.

La Segreteria Tecnica è coordinata e, di norma, convocata dalla Regione Liguria.

ART.6 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il reperimento dei finanziamenti per la realizzazione di tratte e lotti della pista ciclo-pedonale San Lorenzo al Mare - Andora, ove non coperti con i fondi di cui al Bando Nazionale Periferie, avverrà con fondi regionali, nazionali e comunitari con particolare riferimento ai fondi statali previsti dal sistema nazionale per la parte relativa alla "Ciclovia Tirrenica" ed ai finanziamenti comunitari.

A tal fine Regione Liguria si impegna a supportare gli Enti Locali nelle attività di reperimento dei finanziamenti ed individuare elementi di priorità per il progetto di Percorso ciclo pedonale del Ponente ligure nei bandi di propria emanazione.

Allegato A: Bozza di Studio di Prefattibilità

Genova, lì _____

Per la Regione Liguria

Per il Comune di Imperia

Per il Comune di Diano Marina

Per il Comune di San Bartolomeo

Per il Comune di Cervo

Per il Comune di Andora

Per Rete Ferroviaria Italiana

Per FS Sistemi Urbani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/02/2018 N. 113

Approvazione dello schema di convenzione tra ACCREDIA e Regione Liguria per il rinnovo dell'accreditamento al "Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni vegetali". Impegno € 1300,00

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale del 7 luglio 1989 n. 24 "Disciplina dell'attività del Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali";

VISTA la Legge Regionale del 29 novembre 2004 n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale";

VISTA la norma europea UNI EN ISO 17025:2005 relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura, che è alla base del processo di accreditamento dei laboratori di analisi;

VISTA la DGR n. 1615 del 21 dicembre 2007 "Implementazione del sistema di gestione qualità e accreditamento SINAL del Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali" con la quale sono stati autorizzati gli adempimenti connessi all'avvio del procedimento di accreditamento presso il Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori (SINAL) del "Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali";

VISTO il titolo III del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di autorizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2016 n. 42";

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 31 del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2018/2020;

ATTESO che, a far data dal 22 dicembre 2009, il SINAL si è fuso con il SINCERT costituendo ACCREDIA, il nuovo ente unico nazionale di accreditamento, associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, designato dal Governo;

DATO altresì atto che ACCREDIA è l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione e ispezione, i laboratori di prova e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento;

VISTA la DGR n. 484/2014 "Approvazione dello schema di convenzione tra ACCREDIA e Regione Liguria per il rinnovo dell'accreditamento al Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni Vegetali";

RICHIAMATA la convenzione, in scadenza a febbraio 2018, sottoscritta con ACCREDIA, che concede al "Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali" l'accreditamento valido per il quadriennio 2014-2018;

CONSIDERATO che l'accreditamento del "Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali" comporta per la Regione Liguria il mantenimento di livelli strutturali, organizzativi e funzionali adeguati a rispondere in termini qualitativi alle aspettative delle utenze;

RITENUTO di importanza strategica per il territorio mantenere un servizio rispondente alle esigenze e alle aspettative del settore agroambientale e alimentare attraverso un sistema di gestione del Laboratorio di livello qualitativo adeguato e che risponda ai requisiti di cui alla sopra citata norma UNI EN ISO 17025:2005;

RITENUTO pertanto opportuno e qualificante che il "Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali" mantenga il sistema di gestione della qualità ai sensi della sopra citata DGR n. 1615/07;

RITENUTO conseguentemente opportuno rinnovare l'accreditamento in scadenza approvando il nuovo schema di convenzione tra ACCREDIA e Regione Liguria avente per oggetto la concessione dell'accreditamento e del certificato di accreditamento di durata annuale rinnovabile per un massimo di 4 anni pari alla durata dell'accreditamento;

VISTO lo schema di convenzione tra ACCREDIA e Regione Liguria allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di autorizzare il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro a sottoscrivere la Convenzione con ACCREDIA e a provvedere ai successivi rinnovi attraverso comunicazione scritta da inviarsi ad ACCREDIA così come previsto al punto 6.1 della Convenzione;

CONSIDERATO che all'art 4.6 della Convenzione è previsto l'obbligo del pagamento dei costi delle attività di valutazione effettuate e dei diritti annui di mantenimento dell'accreditamento previsti nel Tariffario ufficiale di ACCREDIA;

CONSIDERATO che, così come comunicato da ACCREDIA con nota n. L2852/18/msc/msc conservata agli atti dallo scrivente Settore, per l'anno 2018 gli oneri a carico della regione conseguenti alla stipula della presente convenzione corrispondono ai soli diritti annui di mantenimento dell'accreditamento che ammontano a 1300,00 euro= IVA inclusa;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere contestualmente all'approvazione della Convenzione:

- all'impegno delle spese relative al pagamento dei diritti annui di mantenimento dell'accreditamento che, come si evince dal tariffario ufficiale di ACCREDIA, per l'anno 2018 ammontano a 1300,00 euro;
- alla liquidazione delle suddette spese in seguito al perfezionamento della Convenzione e alla presentazione di idonea fattura da parte di ACCREDIA - Dipartimento laboratori di prova;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, tra ACCREDIA e Regione Liguria avente per oggetto il rinnovo della concessione dell'accreditamento e del certificato di accreditamento valido per il quadriennio 2018-2022;

- di autorizzare il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro a sottoscrivere, con le modalità di cui all'art. 15 comma 2bis della legge n. 241/90, la Convenzione con ACCREDIA di cui sopra, di durata annuale e rinnovabile per un massimo di 4 anni pari alla durata dell'accreditamento e di provvedere agli eventuali successivi rinnovi attraverso comunicazione scritta da inviarsi ad ACCREDIA così come previsto al punto 6.1 della Convenzione;
- di dare atto che, come meglio specificato in premessa, gli oneri a carico della regione conseguenti alla stipula della presente convenzione per l'anno 2018 corrispondono ai soli diritti annui di mantenimento dell'accreditamento che ammontano a 1300,00 euro IVA inclusa;
- di autorizzare la suddetta spesa a favore di ACCREDIA - Dipartimento laboratori di prova con sede legale in Via Guglielmo Saliceto,7/9 - 00161 Roma - C.F./P.IVA 10566361001, da corrispondersi per il pagamento del servizio sopraindicato;
- di assumere l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, per un importo complessivo di Euro 1300,00 euro sul capitolo 6803 "Spese per servizi di sviluppo agricolo- altri servizi" del bilancio di previsione della Regione Liguria 2018/2020 con imputazione all'esercizio 2018 (scadenza 31/12/2018), a favore di Dipartimento laboratori di prova con sede legale in Via Guglielmo Saliceto,7/9 - 00161 Roma - C.F./P.IVA 10566361001;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2008 e dell'articolo 29 del R.R. n. 3/2012, tra Regione Liguria e Accredia si procederà con scambio di lettere secondo l'uso del commercio e come previsto dal Sistema di Qualità del Laboratorio;
- di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi del D. Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 art. 57;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione Liguria;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento – Associazione legalmente riconosciuta il 16-07-2009, - in persona del suo Presidente, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P.IVA: 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA** ")

- da una parte -

e

la **Regione Liguria**

con sede in **Via Fieschi, 15 – 16121 Genova (GE)** C.F./P.IVA 00849050109, nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Dr. Luca FONTANA autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n..... del.....

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

Di seguito il CAB , salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema;
- Organismo di certificazione di personale;
- Organismo di certificazione di prodotto;
- Organismo di ispezione;
- Laboratorio di taratura;
- Laboratorio di prova;
- Laboratorio medico;
- Organizzatore di prove valutative (PTP);
- Produttore di materiali di riferimento (RMP);
- Altro tipo di laboratorio, o di Organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16-07-2009.

b) **ACCREDIA** è l'Ente unico nazionale di Accreditamento dei CAB.

c) La scelta di **ACCREDIA** come unico fornitore è stata effettuata visto il Decreto del 22.12.2009, art.2, ove si prevede che: "*ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n.99 del 23.07.2009 (n.d.r.), ACCREDIA Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato... è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento*", considerata l'esclusività in Italia del servizio richiesto.

d) **ACCREDIA** è firmatario, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento: della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA); della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA); della International Accreditation Forum (IAF-MRA). per gli ambiti sopra riportati, in funzione delle norme di

valutazione della conformità riconosciute da EA, ILAC ed IAF e ad esclusione degli schemi PTP e RMP per i quali gli accordi EA MLA non sono ancora vigenti.

e) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile (Regolamento CE 765/2008, Decreto di designazione di ACCREDIA del 22-12-2009) per l'Accreditamento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento"), viene effettuata con le modalità e le prescrizioni previste nei documenti ACCREDIA (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede ACCREDIA (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti"), nel rispetto della norma UNI EN ISO 17011.

f) L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.

g) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.

h) L'Accreditamento costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.

i) L'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

j) Il CAB ha volontariamente richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove/esami/tarature/produttore di materiali di riferimento/organizzatore di prove valutative) riportati nell'Allegato al Certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").

k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.

l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove/esami/tarature/produttore di materiali di riferimento/organizzatore di prove valutative) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.

m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra ACCREDIA e CAB

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI DI ACCREDITAMENTO

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. OGGETTO

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA conferma, a seguito del buon esito delle attività di verifica svolte, la concessione al CAB dell'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove/esami/tarature/ Produttore di materiali di riferimento/produttore di materiali di riferimento/organizzatore di prove valutative) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolti dalla/e sede/i accreditate del CAB.

2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di Accreditamento _____ che identifica anche la presente Convenzione.

2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.

ARTICOLO 3. OBBLIGAZIONI A CARICO DI ACCREDIA

3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove/esami accreditati/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.

3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.

3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.

3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.

3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.

3.6. ACCREDIA, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3.7 ACCREDIA si impegna ad informare, allorquando ne ricorrano gli estremi, il CAB tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata – PEC, della richiesta ad essa pervenuta, di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

ARTICOLO 4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CAB

4.1 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.

4.2. Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5 e ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto previsto all'art. 5 di recedere dalla presente Convenzione.

4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/prove/tarature accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.

4.4 Il CAB garantisce che:

- a) tutte le attività/servizi/prove/esami/tarature/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
- b) la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.

4.5 Ove applicabile in base ai Documenti, il CAB si obbliga ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione delle attività accreditate, anche con breve preavviso, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui queste vengono subappaltate, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento.

Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.

4.6 Il CAB si obbliga a pagare i costi delle attività di valutazione effettuate e i diritti annui di mantenimento dell'accREDITAMENTO previsti nel Tariffario, secondo le condizioni ivi previste.

4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**") o un PTP:

- a) Il Laboratorio/PTP, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove/prove valutative, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova/prova valutativa con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITAMENTO, limitatamente alle prove/prove valutative interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio/PTP ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova/prova valutativa con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITAMENTO può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio/PTP siano state verificate da ACCREDIA.
- b) Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai

circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti applicabili. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove saranno a carico del Laboratorio.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: Laboratorio di Taratura o un Produttore di materiali di riferimento (di seguito, per brevità, denominato come “**Centro**”):

a) Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge, applicando i principi di ILAC-P10 “*ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results*” secondo la politica pubblicata da ACCREDIA.

b) Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere valutati positivamente da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle tarature o produzione di materiali di riferimento, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Centro ne dà comunicazione ad ACCREDIA. La ripresa dell'attività può avvenire soltanto dopo che ACCREDIA ha valutato le necessarie azioni correttive poste in essere dal Centro.

d) Il Centro si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature o la produzione di materiali richieste da ACCREDIA nell'ambito delle valutazioni su campo, o al di fuori di esse.

e) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

f) Il Centro si obbliga a predisporre un idoneo programma di partecipazione a confronti, riesaminarlo periodicamente, aggiornarlo e monitorarne la sua esecuzione al fine di dimostrare la copertura del proprio campo di accreditamento durante l'intero periodo di validità dell'accREDITAMENTO stesso. Tale programma verrà sviluppato in conformità alla politica di ACCREDIA utilizzando fornitori di ILC e/o PT competenti per le tarature secondo le indicazioni fornite da ACCREDIA. Il Centro si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature richieste da ACCREDIA nell'ambito della valutazione su campo, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti applicabili.

g) Qualora il Centro venga invitato da ACCREDIA a prender parte ad un esercizio di confronto interlaboratorio organizzato da EA o da altro Organismo internazionale, si impegna a parteciparvi (salvo motivazioni di forza maggiore documentate) a sue spese se la taratura oggetto dell'esercizio è compresa nel suo scopo di accreditamento, anche se ciò non fosse indicato nel programma di cui al punto f). ACCREDIA valuterà di accettare eventuali modifiche che il Centro apporterà al programma per compensare la partecipazione al ILC indicato da ACCREDIA.

h) Tutti i Centri sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA le informazioni relative ai certificati di taratura o certificati di materiali di riferimento emessi sotto accreditamento, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni.

i) Le informazioni raccolte da ACCREDIA, compresi i nominativi del Responsabile e dei Sostituti dei Centri, potranno essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi.

4.9 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione, organismo di verifica (di seguito, per brevità, denominato come: "**Organismo**");

a) Tutti gli Organismi (accreditati per gli schemi Sistemi di Gestione, Prodotto e Personale) sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni e in conformità alle prescrizioni di legge in vigore (es. Dpr 207/2010, art.63). E' obbligo dell'Organismo trasmettere ad ACCREDIA (tramite il servizio web – SIAC - messo a disposizione da ACCREDIA con la collaborazione di una società di servizi, direttamente tramite accesso al sito di ACCREDIA o di soggetti terzi indicati da ACCREDIA), informazioni tempestive e corrette in merito ai certificati emessi sotto la propria responsabilità, nonché comunicare tempestivamente ogni informazione relativa alla revoca delle certificazioni, anche ai fini di legge (ci si riferisce per esempio ai provvedimenti di annullamento ovvero alla decadenza richiamati dal Dpr 207/2010, art 63 per le certificazioni dei Sistemi di Gestione per la Qualità).

Gli Organismi rimarranno quindi responsabili in via esclusiva nei confronti degli enti fruitori del servizio offerto (Es: AVCP, SOA, società appaltanti, mercato in generale...), ed ACCREDIA, per qualsiasi danno derivante da inesattezze e/o non tempestiva pubblicazione dei dati, manlevando di conseguenza ACCREDIA, da qualsiasi onere, contestazione o richiesta di risarcimento danni in merito a tali negligenze o inadempimenti. Le informazioni raccolte da ACCREDIA potranno quindi essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, AVCP), anche nella loro totalità e completezza, perché i soggetti destinatari possano a loro volta farsi tramite per la loro divulgazione al pubblico, quando le stesse informazioni fossero già state divulgate da ACCREDIA.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di Accredimento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di Accredimento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto Accredimento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo. In aggiunta ai dati sul fatturato, è facoltà di ACCREDIA richiedere informazioni in merito ai numeri delle certificazioni rilasciate, agli Ispettori, al numero delle giornate di

verifica, e ogni altra ulteriore informazione che possa essere rilevante per tenere sotto controllo il servizio oggetto di accreditamento.

d) L'Organismo deve trasmettere a ACCREDIA, in maniera tempestiva la programmazione aggiornata e completa relativa alle proprie attività ispettive e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte ACCREDIA, in tempo utile per la relativa pianificazione.

e) L'Organismo si impegna a mantenere aggiornati i documenti nella sezione struttura del CAB dell'area riservata del sito web di ACCREDIA.

f) L'Organismo deve consentire a ACCREDIA, come previsto dai Regolamenti di Accreditamento, di prendere visione dei documenti contabili durante le verifiche in sede.

g) L'Organismo accreditato per certificazioni di sistemi di gestione per un determinato scopo di certificazione si impegna a non emettere certificati non accreditati nello stesso scopo.

L'Organismo, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di Certificati/rapporti di ispezione con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori di Accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso l'Organismo ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei Certificati/rapporti di ispezione con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dall'Organismo siano state verificate da ACCREDIA.

4.10 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate;
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:

- modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
- modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
- modifica del responsabile della qualità;
- modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditamento;
- variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
- variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
- variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'Accreditamento.

inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

4.11 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.

4.12 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne

e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.

4.13 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

4.14 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e a fornire ad ACCREDIA, in fase di programmazione delle attività di valutazione su campo, informazioni dettagliate circa le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

4.15 Nei casi elencati al punto 4.10 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.8, punto b).

4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/esegue attività/servizi/prove/esami/tarature/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative per cui è Accreditato.

4.17 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/prove/tarature per cui è accreditato.

4.18 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o tale da portare discredito per l'attività di accreditamento.

ARTICOLO 5. RECESSO e REVOCA

5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata – PEC da inviare ad ACCREDIA.

5.2 Il CAB in caso di recesso o di revoca ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/prove/esami/tarature/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente l'emissione di certificati, rapporti di prova e di ispezione, certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA, qualsiasi riferimento all'Accreditamento e qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA in originale il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB Accreditato.

5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove/esami/tarature/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

5.4. La revoca/rinuncia dell'accREDITAMENTO non comporta la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di ACCREDIA che si riserva di poter avviare le procedure di riscossione coattiva e di recupero delle spese, maggiorate di interessi, nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 6. DURATA DELLA CONVENZIONE

6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di delibera della concessione dell'accREDITAMENTO alla scadenza della quale potrà essere rinnovata per un identico periodo di tempo attraverso una comunicazione scritta del CAB ad ACCREDIA inviata prima della data di scadenza. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accREDITAMENTO, e dovrà essere risottoscritta, in occasione del rinnovo.

6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accREDITATI (settori, estensioni, tipi di prove, esami, prove valutative, materiali di riferimento, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati del Certificato di AccREDITAMENTO.

6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di AccREDITAMENTO e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del CAB (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accREDITAMENTO, il CAB dovrà sottoscrivere una nuova convenzione di accREDITAMENTO che non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accREDITAMENTO.

ARTICOLO 7. CORRISPETTIVI

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente, saranno erogati nel pieno rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni; in particolare ACCREDIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010. In caso di variazione delle tariffe, ancorché vi sia un preventivo approvato, i servizi verranno fatturati alle tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita. Nel periodo di preavviso, al CAB che si avvale della facoltà di recesso, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della cessazione dell'accREDITAMENTO.

Il CAB ha il diritto di rinunciare all'accREDITAMENTO entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

ARTICOLO 8. REGIME FISCALE

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sCONTERÀ l'imposta fissa.

ARTICOLO 9. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da

Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

ARTICOLO 10. CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati.

ARTICOLO 11. DICHIARAZIONI DEL CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esse facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

ARTICOLO 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni. **12.2** Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB o cessazione dell'attività;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione inviata da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 1. situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 2. fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 3. variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove/esami/tarature/produzione di materiali di riferimento/organizzazione di prove valutative del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 13. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della

presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario, salvo i casi in cui ACCREDIA sia destinataria di una richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di un terzo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 o per altri obblighi di legge.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

ARTICOLO 14. COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, PEC, o con ogni altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Via G. Saliceto 7/9, 00161 Roma, Via Tonale 26, 20125 Milano, Strada delle Cacce, 91 10135 Torino)
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in, _____, Via _____ n. _____
Fax n. _____ all'attenzione del Sig. _____

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

ARTICOLO 15. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede.

Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 16. TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto della D. Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta le previsioni degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione si, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

ARTICOLO 18. APPELLI

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

ARTICOLO 19. UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento:

Revisione ____ del _____

ACCREDIA

Nominativo e firma del Presidente

IL CAB

Nominativo e firma del Direttore

Generale del Dipartimento

Agricoltura, Turismo, Formazione e

Lavoro autorizzato alla stipula del

presente atto con DGR

n.....del.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 2. Oggetto; 3. Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4. Obbligazioni a carico del CAB; 5. Recesso e Revoca; 7. Corrispettivo; 9. Foro Competente; 11 Dichiarazioni del CAB 12. Clausola risolutiva espressa; 13. Clausola di riservatezza; 18. Appelli.

Concessione dell'Accreditamento:

Revisione ____ del _____

ACCREDIA

Nominativo e firma del Presidente

IL CAB

Nominativo e firma del Direttore

Generale del Dipartimento

Agricoltura, Turismo, Formazione e

Lavoro autorizzato alla stipula del

presente atto con DGR

n.....del.....

1. INTRODUZIONE

1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.

1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.

1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.

1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **Si prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile riemissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:

**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Ing. Giuseppe Rossi, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P. IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licenser
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

Regione Liguria

Name: Dr. Luca Fontana

Address: - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova GE

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licenser is entitled in a license agreement with the licenser ILAC to use its MRA Mark as shown below *Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato.*



in combination with its own logo hereinafter called “**Combined MRA Mark**”.

The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.

*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato “**Marchio Combinato MRA**”.*

Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.

**§ 1 Purpose of Agreement
§ 1 Scopo del Contratto**

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del

Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di

Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario. Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA

Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub

licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accREDITAMENTO del Sub Licenziatario.

La cessazione dell'accREDITAMENTO, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accREDITAMENTO il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - insolvenza
 - liquidazione
 - esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - insolvenza
 - liquidazione
 - scadenza dell'accREDITAMENTO

- uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

§ 8 Severability Clause
§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,

This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/*Data di concessione dell'Accreditamento:*

Release/*Revisione 0 del*

Il Presidente ACCREDIA
*Signature on behalf of the Sub Licenser
Licensee*
(Ing. Giuseppe Rossi)

IL CAB
Signature on behalf of the Sub
(Dr. Luca Fontana
*Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro autorizzato alla
stipula del presente atto
con DGR n. del
.....)*

Il Presidente ACCREDIA
*Signature on behalf of the Sub Licenser
Licensee*
(Ing. Giuseppe Rossi)

IL CAB
Signature on behalf of the Sub
(Dr. Luca Fontana
*Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro autorizzato alla stipula del presente atto con
DGR n. del*)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - SERVIZIO AP-
PALTÌ CONTRATTI ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20/11/2017 N. 3698**

Collegamento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui all'agglomerato di Albenga in sponda sinistra del fiume Centa. Ordinanza di versamento alla Cassa Depositi e Prestiti.

IL DIRIGENTE

... *omissis*

DISPONE

1. di formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione urgente dell'indennità provvisoria d'espropriazione, dell'indennità di imposizione di servitù e dell'occupazione temporanea provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, come da tabella allegata al presente provvedimento sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità relative alle ditte che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione come da tabella allegata al presente provvedimento sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

omissis

ORDINA

il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità relative alle ditte indicate nella tabella allegata al presente provvedimento sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, in applicazione dell'articolo 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/2001;

...*omissis* ...

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Marina Ferrara

(segue allegato)

Tabella A

INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO, SERVITU' E OCCUPAZIONE NON ACCETTATA - DA DEPOSITARE PRESSO LA CASSA DD.PP.

N.	DATI ANAGRAFICI	Quote proprietà	COMUNE	Foglio	Mappale	Importo esproprio €	Importo servitù €	Totale da depositare Cassa DD.PP. €
1	DAMONTE Roberto nato ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	ALBENGA	8	387	23.100,00		23.100,00
2	DAMONTE Roberto nato ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	ALBENGA	8	388	38.500,00		38.500,00
3	DAMONTE Roberto nato ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	ALBENGA	8	389	38.500,00		38.500,00
4	DAMONTE Roberto nato ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	ALBENGA	8	391	64.190,00		64.190,00
5	DAMONTE Roberto nato ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	ALBENGA		392		787,50	787,50
6	GAGLIOTTI Carmelo nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1/2	CERIALE	11	199			
	GAGLIOTTI GIUSEPPE nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1/2	CERIALE	11	199		245,00	245,00
7	LIGURE CARNI DI MANINI MARIA RINA E C. S.N.C. con sede in CERIALE (SV)	1	CERIALE	11	704		5.775,00	5.775,00
8	GUASTAVINO Ernesto nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	1	CERIALE	11	66		227,50	227,50
	TOTALE					164.290,00	7.035,00	171.325,00

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
